Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 7 agosto 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 198 DEL 7 AGOSTO 1962:

Supplemento n. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1064.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese produttrici di pettini, con qualsiasi materia prima fabbricati, delle provincie di Como, Milano e Varese.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1065.

Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai di ruolo ed occasionali avviati a bordo dipendenti dalle imprese esercenti i lavori di cui agli articoli 5 e 6 del decreto n. 13 del 5 gennaio 1955 del Consorzio autonomo del porto di Genova ed operanti nell'ambito del porto stesso.

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1066.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle latterie sociali della provincia di Venezia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1067.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Firenze e del mandamento di Prato.

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1068.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti lavanderie, smacchiatorie, tintorie e stirerie di abiti ed indumenti delle provincie di Firenze, escluso il mandamento di Prato, Modena, Reggio Emilia, dalle imprese esercenti lavanderie, tintorie e pulitura a secco di abiti e indumenti della provincia di Padova e dalle imprese esercenti lavanderie della provincia di Treviso.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1069.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese esercenti l'industria delle scope di saggina della provincia di Pistoia.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1962, n. 1063.

Approvazione del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art 87 della Costituzione;

Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*), sui lavori pubblici;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, che approva il regolamento sulla direzione, contabilizzazione e collaudazione dei lavori dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici 28 maggio 1895, che ha approvato il capitolato generale di appalto per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici;

Visto l'art. 1, n. 7, del regio decreto 14 novembre 1901, n. 466;

Visto l'art. 54 del regio decreto 21 aprile 1942, numero 444;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso capitolato generale contenente le condizioni generali per tutti gli appalti di opere che sono nelle attribuzioni dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

L'annesso capitolato, composto di 51 articoli e vistato dal Ministro per i lavori pubblici, avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla stessa data rimane abrogato il capitolato generale approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 28 maggio 1895 e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 84. — VILLA

Capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici

CAPO I
AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI

Art. 1.

Condizioni di ammissibilità alla gara

Per essere ammessi a partecipare alle gare per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, gli imprenditori devono presentare la documentazione di idoneità giuridica, tecnica e morale che la stazione appaltante prescriverà, in conformità alle disposizioni generali vigenti al momento della gara e una dichiarazione con la quale essi attestino di essersi recati sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, di avere presa conoscenza delle condizioni locali, ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possano avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che saranno per fare.

Art. 2.

Cauzione provvisoria

Per essere ammessi alle gare d'appalto gli imprenditori debbono comprovare la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio in contanti o in titoli del Debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una

sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende di credito previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635.

Con il capitolato speciale o con l'invito alla gara la somma da depositarsi è fissata, secondo le circostanze, tra il *decimo e il trentesimo* dell'importo dell'appalto.

Il deposito effettuato presso un istituto di credito è valido sempre che questo si obblighi ad effettuare il versamento in tesoreria del deposito in contanti od in titoli a favore dello Stato nel caso in cui la cauzione sia incamerata ai sensi del successivo art. 4. Questo deposito costituisce pegno a favore dell'Amministrazione, affidato all'Istituto bancario ai sensi dell'art. 2786, ultima parte, secondo comma, del Codice civile.

Il deposito, fatto dal deliberatario, resta vincolato fino alla stipulazione del contratto: per i depositi degli altri concorrenti la stazione appaltante rilascia il nulla osta per lo svincolo appena ultimata la gara.

Art. 3.

Cauzione definitiva

Al momento della stipulazione del contratto deve prestarsi la cauzione definitiva nel modo stabilito nel capitolato speciale o nell'invito alla gara.

La cauzione è stabilita nella misura del 5 % dell'importo netto dell'appalto, ma il capitolato speciale può stabilire una misura maggiore che non può superare il 10 % del detto importo.

La cauzione definitiva deve essere prestata in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito.

Qualora la cauzione provvisoria sia stata costituita presso la Tesoreria, essa può essere trasferita a far parte della cauzione definitiva, riducendo di uguale ammontare il versamento necessario.

La cauzione può essere costituita da fidejussione bancaria secondo le vigenti disposizioni.

Art. 4.

Stipulazione ed approvazione del contratto

La stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro 30 giorni dalla data del deliberamento nel caso di gara o della comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta nel caso di trattativa privata o di appalto-concorso.

L'emanazione del decreto di approvazione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di stipulazione del contratto. La Amministrazione dà immediata comunicazione all'appaltatore della emissione del decreto di approvazione, anche prima della registrazione alla Corte dei conti.

In caso di mancata stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario si applica l'art. 332 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*).

Qualora l'approvazione non abbia luogo nel termine di cui al secondo comma, l'aggiudicatario può svincolarsi da ogni impegno, previa la notificazione di cui all'art. 114 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In tal caso l'aggiudicatario ha diritto soltanto al rimborso delle spese contrattuali. Ove sia intervenuta la consegna in via d'urgenza dei lavori ai sensi dell'art. 337 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, si applica anche il capoverso dello stesso articolo.

Nel caso di cottimo fiduciario di cui agli articoli 67 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, il cottimista può svincolarsi dall'impegno, a termini del presente articolo, qualora la sua offerta non sia accettata entro 30 giorni dalla presentazione.

Art. 5.

Facoltà dell'Amministrazione di disporre della cauzione

La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonchè per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. Se la cauzione fu costituita con deposito di titoli, l'Amministrazione può, senz'altra formalità, venderli a mezzo di un agente di cambio.

L'appaltatore può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Art. 6.

Domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto medesimo, nel luogo nel quale ha sede l'ufficio che ha la direzione e la sorveglianza dei lavori appaltati.

Il domicilio è eletto presso un ufficio pubblico o presso una persona o ditta legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto d'appalto, su istanza dell'Amministrazione, possono essere fatte alla persona dell'appaltatore o alla persona che lo rappresenti nella condotta dei lavori od al domicilio eletto.

Mancando l'ufficio, la persona o la ditta presso cui è eletto il domicilio, e fino a che l'appaltatore non abbia regolarmente notificato all'Amministrazione la nuova elezione di domicilio, la consegna degli atti di cui al comma precedente può essere fatta al sindaco del luogo del domicilio eletto, o a chi ne fa le veci.

Le intimazioni degli atti giudiziari si fanno col ministero di ufficiale giudiziario; le altre notificazioni possono eseguirsi anche a mezzo degli agenti del Comune o di qualunque altro agente dell'Amministrazione.

Art. 7.

Documenti facenti parte integrante del contratto

Sono allegati al contratto e ne formano parte integrante:

a) il presente capitolato generale;

b) il capitolato speciale dell'appalto;

c) i disegni delle opere che si devono eseguire.

Approvato il contratto, l'Amministrazione consegna all'appaltatore copia autentica del contratto stesso, corredata dai documenti che ne formano parte integrante.

Il capitolato speciale ed i disegni devono contenere gli elementi sufficienti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto.

Art. 8.

Indicazione delle persone che possono riscuotere

I contratti di appalto e gli atti di cottimo devono:

1) indicare la Tesoreria provinciale sulla quale saranno emessi i titoli di spesa per i pagamenti all'appaltatore;

2) indicare il recapito postale al quale saranno inviati gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa;

3) precisare la scelta fatta dall'appaltatore delle modalità con le quali la Tesoreria deve effettuare i pagamenti ai sensi delle disposizioni relative alle varie forme di estinzione dei titoli di spesa;

4) indicare la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore, in conformità alle norme vigenti, a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in conto o a saldo. Gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone designate a riscuotere, ricevere o quietanzare per qualsiasi causa avvenga e anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione appaltante. In difetto nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione per pagamenti a persone non più autorizzate a riscuotere.

Art. 9.

Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto, quelle di asta, di stampa, compresa quella del capitolato speciale, se sarà stata eseguita, di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni che debbono essergli consegnati, a termini dell'art. 7, nonchè le spese per il numero di copie del contratto richieste per uso dell'Amministrazione appaltante.

La liquidazione di queste spese è fatta in base alle tariffe vigenti dal capo dell'ufficio presso cui fu stipulato il contratto.

A carico dell'appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna fino a quello del collaudo.

Al termine dell'appalto, se l'ammontare definitivo risulterà maggiore di quello previsto in contratto, l'appaltatore dovrà provvedere presso il competente ufficio del registro al pagamento delle imposte complementari dovute sulla differenza tra l'ammontare presunto e quello definitivo dell'appalto. Finchè l'appaltatore non abbia eseguito detto pagamento, non sarà svincolata la cauzione nè sarà emesso il mandato di saldo.

Se invece l'ammontare definitivo dell'appalto risulterà inferiore al previsto, l'appaltatore potrà chiedere la restituzione delle imposte pagate in più al momento della registrazione. La restituzione è disposta dalle competenti autorità finanziarie su domanda corredata da apposita dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione appaltante entro i 20 giorni successivi a quello dell'accertamento definitivo dell'ammontare, ai termini dell'art. 83 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sulla imposta di registro. L'appaltatore perde qualsiasi diritto alla restituzione se non presenta la domanda entro il termine stabilito dall'art 137, cpv. del citato regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

Per i contratti di manutenzione, la cui durata sia superiore ad un anno, la liquidazione del più o del meno pagato per imposte è fatta alla fine dell'appalto.

CAPO II
ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 10.
Consegna dei lavori

La consegna dei lavori deve avvenire non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto e, in caso di urgenza, dopo il deliberamento. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta, di cui all'ultimo comma dell'art. 4.

Nel giorno fissato dall'ingegnere capo e notificato allo appaltatore, questi deve trovarsi sul luogo e mettere a disposizione dell'ingegnere incaricato di fare la consegna il numero di canneggiatori e operai e gli utensili e materiali necessari per fare, ove occorra, il tracciamento delle opere da eseguire, secondo i piani, profili e disegni relativi. L'appaltatore deve anche sostenere le spese relative alla consegna e alla verifica e completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura dell'Amministrazione.

Effettuato il tracciamento, saranno collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari.

L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi e deve ricollocarli quando siano stati tolti.

La consegna deve risultare da un verbale esteso in concorso con l'appaltatore nella forma stabilita dal regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento delle opere

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli viene assegnato un termine perentorio, trascorso il quale inutilmente l'Amministrazione ha diritto di risolvere il contratto o di procedere alla esecuzione di ufficio, prescindendo in questo caso da tutte le formalità relative a tale procedimento, prescritte dal regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Nel caso di risoluzione del contratto è disposto l'incameramento della cauzione.

Se la consegna non avvenga nel termine stabilito per fatto dell'Amministrazione, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso dall'Amministrazione appaltante delle spese di cui al precedente art. 9 nonchè ad un rimborso delle altre spese da lui effettivamente sostenute, e comunque non superiori alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto: 1,50 % per la parte di importo fino a 50 milioni; 1 % per la eccedenza fino ai 500 milioni e 0,50 % per la parte eccedente i 500 milioni. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

Quando ricorrano le condizioni dell'art. 10, ultimo comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, il capitolato speciale deve stabilire che la consegna viene eseguita in più parti.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dall'Amministrazione per ragioni che non siano da attribuire a cause di forza maggiore, la sospensione non può, nel complesso, durare oltre 30 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al comma ottavo del presente articolo.

Art. 11
Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere depositato presso l'Amministrazione, la quale giudica sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente sua accettabilità.

L'appaltatore o un suo incaricato, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla direzione dei lavori, deve, per tutta la durata dell'appalto, dimorare in luogo prossimo ai lavori.

L'Amministrazione ha diritto di esigere dall'appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza bisogno di allegare alcuno speciale motivo e senza che per ciò debba accordare indennità di sorta all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 12.
Ordini di servizio, istruzioni e prescrizioni

L'appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto dall'ingegnere capo o dall'ingegnere direttore dei lavori.

E' salva la facoltà dell'appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

Art. 13.
Variazioni ai lavori

L'appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali. Egli ha l'obbligo di eseguire, entro i limiti stabiliti dal successivo art. 14, tutte le variazioni ritenute opportune dall'Amministrazione appaltante e che questa gli abbia ordinato, purchè non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto.

Gli ordini di variazione sono dati per iscritto dal direttore dei lavori col richiamo dell'intervenuta superiore approvazione, quando questa sia prescritta.

Nei casi di assoluta urgenza il direttore può ordinare per iscritto l'esecuzione immediata di variazioni ai sensi del terzo comma dell'art. 342 della legge sui lavori pubblici.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ma se siano da eseguire categorie di lavori non prevedute o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Qualora le variazioni regolarmente ordinate importino, nelle quantità delle varie specie di opere, come desumibili dal capitolato speciale e dai disegni, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'appaltatore, si farà luogo ad un equo compenso a favore dell'appaltatore stesso. Le modifiche di cui sopra non si considerano influenti ai fini del presente comma quando le quantità derivanti dalle modifiche singolarmente considerate non superino il quinto in più o in meno delle corrispondenti quantità originarie. Il compenso non può in nessun caso superare il quinto dell'importo dell'appalto.

In caso di controversia sul compenso di cui al precedente comma l'appaltatore può promuovere il giudizio arbitrale anche durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 14.
Aumento e diminuzione dei lavori

L'Amministrazione durante l'esecuzione dei lavori può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento o una diminuzione delle opere fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell'importo del contratto stesso, senza che perciò spetti indennità alcuna all'appaltatore

Oltre tale limite l'appaltatore può recedere dal contratto col solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti, valutati ai prezzi contrattuali.

Nel caso di aumento si stabilisce, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.

Raggiunti i sei quinti dell'importo contrattuale o anche prima, ove sia possibile prevedere il superamento di tale limite, l'Amministrazione ne dà comunicazione all'appaltatore, il quale, nel termine di dieci giorni, deve dichiarare per iscritto alla direzione dei lavori se intende recedere dal contratto oppure proseguire i lavori ed a quali diverse condizioni. In quest'ultima ipotesi l'Amministrazione deve rendere note le proprie determinazioni entro i successivi quarantacinque giorni.

Ove l'appaltatore, dopo aver ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente prosegua i lavori senza chiedere nè il recesso nè nuove condizioni, le maggiori opere si intendono assunte alle stesse condizioni del contratto.

Ai fini del presente articolo l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dall'aggiudicazione o dal contratto, aumentata dell'importo degli atti di sottomissione per varianti o lavori suppletivi quando non sia pattuito diversamente, nonchè dell'ammontare dei compensi eventualmente assegnati all'appaltatore in aggiunta al corrispettivo contrattuale, escluse le variazioni dipendenti da revisione dei prezzi.

Nella determinazione del sesto quinto agli effetti dell'articolo 344 della legge sui lavori pubblici non sono tenuti in conto gli aumenti rispetto alle previsioni contrattuali delle opere relative a fondazioni. Tuttavia ove tali aumenti rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto, l'appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente, ma le opere stesse non sono tenute in conto nella determinazione del sesto quinto agli effetti del primo comma del presente articolo.

In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dall'Amministrazione, salvo all'appaltatore il diritto di inserire in contabilità ordinaria riserve per l'ulteriore richiesta.

Art. 15.

Disciplina e buon ordine dei cantieri

L'appaltatore mantiene la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare dai suoi agenti ed operai le leggi e i regolamenti.

L'appaltatore non può assumere per suoi agenti e capi cantiere se non persone capaci di coadiuvarlo e di sostituirlo, occorrendo, nella conduzione e nella misurazione dei lavori.

Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell'appaltatore per insubordinazione, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti od operai, nonchè dalla malafede, o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 16.

Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore

Salve le eccezioni prevedute dai capitolati speciali, s'intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò sono a carico dell'appaltatore: le spese per formare e mantenere i cantieri ed illuminarli; le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; le spese per attrezzi, ponti e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al collaudo compiuto; le spese per formare tettoie a ricovero degli operai, per strade o ferrovie di servizio; le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo, quelle per dazi di dogana o di consumo sui materiali, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto di appalto, quanto se siano stabiliti o accresciuti posteriormente, e qualsiasi altra relativa all'impresa.

L'appaltatore deve provvedere i materiali e i mezzi d'opera che gli siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nelle opere che occorra eseguire in economia.

Con i prezzi indicati nelle tariffe contrattuali, l'appaltatore deve, a richiesta del direttore, mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi ed i mezzi d'opera, le strade e i ponti di servizio che occorrano per i lavori in economia.

L'Amministrazione può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto di cui usi l'appaltatore.

Art. 17.

Trattamento dei lavoratori

Nei contratti sarà stabilito di regola che l'appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.

In caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni, l'appaltatore è avvertito per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro 24 ore; ove egli non provveda l'Amministrazione può pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all'appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri che fossero già stati concessi a favore di altri creditori a norma degli articoli 351 e seguenti della legge sui lavori pubblici.

I pagamenti fatti d'ufficio sono provati dalle note degli assistenti ai lavori, firmate da due testimoni.

Art. 18.

Danni

Sono a carico dell'appaltatore le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'opera.

Art. 19.

Tutela dei lavoratori

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

A garanzia di tali obblighi si opera sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% e se l'appaltatore trascura alcuno degli adempimenti prescritti, vi provvede l'Amministrazione a carico del fondo formato con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilità dell'appaltatore.

Art. 20.

Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono esser messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori, o in caso di controversia, dell'ingegnere capo.

L'accettazione dei materiali non è definitiva se non dopo che sono stati posti in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo quelli che fossero deperiti dopo la introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto e l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dall'ingegnere capo, l'Amministrazione può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità, si provvede a norma dell'art. 23.

Le prescrizioni dei commi precedenti non pregiudicano i diritti dell'Amministrazione in sede di collaudo.

Qualora, senza opposizione dell'Amministrazione, l'appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte o di una lavorazione più accurata, ciò non gli dà diritto ad aumento dei prezzi, ed il computo metrico è fatto come se i materiali avessero le dimensioni, la qualità ed il magistero stabiliti dal contratto. Se invece sia ammessa dall'Amministrazione qualche scarsezza nelle dimensioni dei materiali, nella loro consistenza o qualità ovvero una minor lavorazione, il direttore dei lavori, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio, può applicare una adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo l'esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.

La direzione dei lavori può disporre le prove che ritenga necessarie per stabilire la idoneità dei materiali. Le spese relative sono a carico dell'appaltatore.

Art. 21.

Provvista dei materiali

L'appaltatore provvede i materiali dove meglio creda purchè essi abbiano i requisiti prescritti dal contratto salvo che nel capitolato speciale siano determinati i luoghi da cui i materiali stessi debbono provenire.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per apertura di cave, estrazioni ed occupazioni temporanee.

A richiesta dell'Amministrazione, l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee.

Art. 22.

Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali

Qualora il capitolato speciale prescriva i luoghi di provenienza dei materiali e si verifichi il caso che, per qualsiasi ragione, sia necessario o convenga ricorrere ad altre località per la estrazione dei materiali stessi, l'appaltatore non può rifiutarsi al cambiamento ordinato per iscritto dall'ingegnere capo.

Se il cambiamento importa una differenza in più o in meno nel prezzo del materiale, questo è determinato con le norme stabilite negli articoli 21 e 22 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano stabiliti nel contratto, l'appaltatore non può cambiarli senza l'assenso scritto dell'ingegnere capo.

Art. 23.

Difetti di costruzione

L'appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese e rischio, i lavori che il direttore riconosce eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura o peso, diversi da quelli prescritti.

Sulla opposizione dell'appaltatore decide l'ingegnere capo, e, qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopradetti.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, ne riferisce all'ingegnere capo, il quale può ordinare le necessarie verificazioni. Quando i vizi di costruzione siano accertati le spese delle verificazioni sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle per il rifacimento delle opere eventualmente demolite, escluso qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 24.

Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore

Nei casi nei quali il capitolato speciale non escluda ogni compenso per danni alle opere per forza maggiore, o quando in esso capitolato non si stabiliscano termini maggiori, questi danni devono essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento.

Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Frattanto l'appaltatore non può, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti, a norma dell'art. 348 della legge sui lavori pubblici.

Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio ed in generale degli oggetti indicati nell'art. 16 del presente capitolato.

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi di acqua o da mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti a termini dell'art. 48 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350. Mancando la misurazione l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, esclusa solo quella testimoniale.

Art. 25.

Norme per la misurazione dei lavori

Per tutte le opere dell'appalto, le quantità di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salve le eccezioni stabilite nei capitolati speciali.

Art. 26.

Documenti contabili e riserve dell'appaltatore

I documenti contabili sono tenuti secondo le prescrizioni del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Le osservazioni dell'appaltatore sui predetti documenti, nonchè sul certificato di collaudo, devono essere presentate ed iscritte, a pena di decadenza, nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento di cui al precedente comma.

Art. 27.

Chiusure dei registri per le opere di durata pluriennale o la cui esecuzione viene interrotta

Per le opere da eseguirsi in più anni o che debbano essere sospese a determinate epoche dell'anno il capitolato speciale può prescrivere che alla fine di ogni anno si addivenga alla chiusura delle partite del registro e alla redazione del conto delle opere eseguite nell'anno.

Entro 30 giorni dalla comunicazione del conto come sopra redatto l'appaltatore può esplicare le sue osservazioni e riserve con le norme e le modalità di cui all'articolo precedente.

Art. 28.

Anticipazioni fatte dall'appaltatore

Ove l'Amministrazione, quando ciò sia previsto nel capitolato speciale, voglia far eseguire in economia opere o provviste relative ai lavori appaltati, ma non comprese nel contratto e chieda all'appaltatore l'esborso del denaro occorrente, questi deve corrispondere direttamente ai singoli creditori, ritirandone formale quietanza, le somme che il direttore dei lavori, previa autorizzazione dell'ingegnere capo, gli abbia ordinato per iscritto di pagare in base a regolari note o fatture delle relative prestazioni. Nell'ordine dato all'appaltatore deve essere fatta espressa menzione dell'autorizzazione.

Nei capitolati speciali è fissato l'interesse da corrispondere all'appaltatore sulle somme anticipate. Tale interesse non può essere maggiore del sei per cento all'anno ed è dovuto in ragione del tempo trascorso dal giorno dell'eseguita anticipazione fino alla data del relativo certificato di pagamento.

Il calcolo dell'interesse è fatto a mesi computandosi per mese completo le frazioni superiori ai 15 giorni e trascurando i periodi di minor durata.

L'ammontare complessivo delle anticipazioni a carico dello appaltatore non può superare in alcun momento il 5% dell'importo dell'appalto a meno che l'appaltatore vi consenta.

Art. 29.

Tempo utile per la ultimazione dei lavori

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito nel contratto, termine che decorre dalla data del verbale di consegna.

L'appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare ad una penale pecuniaria da stabilirsi nel capitolato speciale per ogni giorno di ritardo.

L'ammontare delle spese di assistenza e della penale è ritenuto sul prezzo del lavoro.

La penale deve essere applicata con deduzione dall'importo del conto finale; è ammessa la totale o parziale disapplicazione di essa quando si riconosca che in tutto od in parte il ritardo non sia imputabile all'appaltatore.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto nè ad alcuna indennità, sebbene abbia adoperato ogni diligenza, qualora i lavori, per qualsiasi causa, non siano ultimati nel termine contrattuale, qualunque sia il maggior tempo impiegato. Resta salvo ed impregiudicato ogni eventuale diritto dell'appaltatore, qualora il ritardo sia dovuto a fatto imputabile all'Amministrazione.

Nel caso di rescissione in danno o di esecuzione di ufficio il periodo di ritardo si computa fino alla scadenza del termine fissato dall'Amministrazione all'appaltatore a norma dell'art. 28 del regolamento approvato con il regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Art. 30.

Sospensione dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, l'ingegnere capo, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

Fuori dei casi preveduti nel precedente comma, l'ingegnere capo può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva preveduta per l'esecuzione dei lavori stessi, e mai per più di sei mesi complessivi. Qualora la sospensione avesse durata più lunga, l'appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'Amministrazione si oppone allo scioglimento lo appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati nel primo comma e nella prima parte del secondo comma del presente articolo, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.

Art. 31.

Proroghe

L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dall'Amministrazione purchè le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'appaltatore per il fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile all'Amministrazione.

Art. 32.

Durata giornaliera dei lavori

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, l'appaltatore non può far lavorare gli operai oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali di lavoro nè di notte senza la preventiva autorizzazione del direttore dei lavori. Qualora l'autorizzazione sia data per ragioni di convenienza dell'appaltatore, questi non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva sempre l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, il direttore dei lavori, qualora ravvisi la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente, o siano eseguiti in condizioni eccezionali, ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvi gli eventuali indennizzi che possono competergli e salva la eventuale formazione di nuovi prezzi.

CAPO III

PAGAMENTI ALL'APPALTATORE

Art. 33.

Pagamenti in acconto

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono fatti all'appaltatore (in base ai dati risultanti dai documenti contabili), pagamenti in conto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabilite dal capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

I certificati di pagamento delle rate di acconto devono essere emessi non appena sia scaduto il termine fissato nel capitolato speciale per tale emissione o appena raggiunto lo importo prescritto per ciascuna rata ed in ogni caso non oltre 45 giorni dal verificarsi delle circostanze previste nel comma precedente.

Sull'importo dei lavori eseguiti vengono effettuate le ritenute di legge.

Le somme ritenute costituiscono per l'Amministrazione una ulteriore garanzia dell'adempimento degli obblighi dell'appaltatore e sono pagate a quest'ultimo con la rata di saldo, salvo quanto è disposto negli articoli 35 e 36. Sulle somme ritenute l'Amministrazione ha gli stessi diritti che ad essa competono sulla cauzione.

Art. 34.

Valutazione dei lavori in corso d'opera per i pagamenti in acconto

I certificati di pagamento in acconto vengono emessi dall'ingegnere capo sulla base di documenti contabili compilati a norma di regolamento, indicanti la qualità, la quantità e l'importo dei lavori eseguiti.

Per determinati manufatti, il cui valore è preminente nei confronti della spesa per la messa in opera, i capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo a piè d'opera ai fini del loro accreditamento, non oltre il 50%, in contabilità prima della messa in opera.

Salva diversa disposizione del capitolato speciale, all'importo dei lavori eseguiti si aggiunge metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi ai prezzi di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e possono sempre essere rifiutati, se non adatti, dal direttore dei lavori.

Art. 35.

Ritardi nei pagamenti degli acconti

Qualora il certificato di pagamento delle rate in acconto non sia emesso, per mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori o per qualsiasi altro motivo attribuibile all'Amministrazione, entro i termini di cui al secondo comma del precedente art. 33, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute fino alla data di emissione del detto certificato. Qualora tale emissione ritardi ancora per oltre 90 giorni, dal giorno successivo a tale scadenza è dovuto l'interesse di mora pari all'interesse praticato dagli istituti di credito di diritto pubblico o dalle banche di interesse nazionale, in applicazione di disposizioni o accordi disciplinanti il mercato nazionale del denaro, a norma del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni. La misura di tale interesse è accertata annualmente con decreto dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.

Qualora l'emissione del titolo di spesa a favore dell'appaltatore sia ritardata oltre 30 giorni dall'emissione del certificato di acconto, spettano all'appaltatore stesso gli interessi legali sulla somma dovuta dallo spirare del termine anzidetto e fino alla data di emissione del titolo di spesa. Ove tale emissione ritardi ancora per oltre 90 giorni, sono dovuti gli interessi moratori computati a norma del comma precedente.

Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno a' sensi dell'art. 1224, 2° comma, del codice civile.

Trascorsi i termini di cui sopra o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dello importo netto contrattuale, l'appaltatore, ferma restando la corresponsione degli interessi di cui ai precedenti commi, ha facoltà, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere, a norma dell'art. 44, il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 36.

Ritardo nel pagamento della rata di saldo

Qualora l'emissione del titolo di pagamento della rata di saldo comprensiva delle ritenute, sia ritardata per più di 120 giorni dalla data del certificato di collaudo, per motivi attri-

buibili all'Amministrazione, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulla rata medesima a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine suindicato.

Comunque, fermo restando il disposto dell'art. 96, 2° comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, qualora la emissione del titolo di pagamento del saldo non venga effettuata entro 120 giorni dalla data entro la quale doveva essere rilasciato il certificato di collaudo, dal giorno successivo alla scadenza di tale termine l'appaltatore ha diritto alla corresponsione degli interessi legali fino al giorno dell'emissione del titolo di pagamento.

Nei casi di cui ai commi precedenti, qualora l'emissione del titolo di pagamento della rata di saldo ritardi ancora per oltre 90 giorni, dal giorno successivo a tale scadenza sono dovuti gli interessi moratori computati a norma del primo comma dell'art. 35.

Infine sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 30 giorni dopo la data della registrazione alla Corte dei conti del decreto emesso in esecuzione dell'atto con cui sono state risolte le controversie.

Art. 37.

Prezzi contrattuali

Salvo quanto è stabilito nel presente capitolato, i prezzi di appalto si intendono fissi ed invariabili. E' peraltro ammessa la revisione dei prezzi a norma delle disposizioni vigenti.

La revisione in aumento o in diminuzione ha luogo sentito in ogni caso l'appaltatore.

CAPO IV

COLLAUDO DEI LAVORI

Art. 38.

Inizio e compimento delle operazioni di collaudo

Entro il termine prescritto dal capitolato speciale, e, in difetto, non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori deve iniziarsi la visita di collaudo. In ogni caso il termine decorre dalla data sotto la quale giunge alla direzione dei lavori la comunicazione dell'appaltatore concernente l'avvenuta ultimazione dei lavori.

Le operazioni di collaudo, ivi compresa l'emissione del relativo certificato e la trasmissione dei documenti all'Amministrazione appaltante, devono essere compiute nel termine che, a norma dell'art. 22, lettera *h*), del decreto ministeriale 29 maggio 1895, che approva il regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, deve essere indicato nel capitolato stesso, salvo il caso previsto dall'art. 96 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

CAPO V

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 39.

Proprietà degli oggetti trovati

L'Amministrazione, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessato la scienza, la storia, l'arte o la archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvengano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi, e l'appaltatore deve consegnarli all'Amministrazione, che gli rimborsa le spese incontrate per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'incolumità ed il diligente ricupero.

Qualora l'appaltatore scopra ruderi monumentali nella esecuzione dei lavori deve darne subito partecipazione alla direzione e non può demolirli nè alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso della direzione stessa.

Art. 40.

Proprietà dei materiali di demolizione

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni restano in proprietà dell'Amministrazione, qualora nel capitolato speciale non sia disposto altrimenti.

L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito nel capitolato speciale, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora il capitolato speciale stabilisca che i detti materiali siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi attribuito nel capitolato stesso deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 41.

Scioglimento del contratto Valutazione del decimo

Nel caso di scioglimento del contratto, secondo l'art. 345 della legge sui lavori pubblici, si seguiranno le norme di cui all'art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite, da pagarsi all'appaltatore ai sensi dell'art. 345 della legge sui lavori pubblici è calcolato sulla differenza fra l'importo dei quattro quinti del prezzo che è servito di base al contratto, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'Amministrazione ha facoltà di ritenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzati nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e quello del momento dello scioglimento del contratto.

CAPO VI

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 42.

Procedimento amministrativo

Quando sorgano contestazioni fra il direttore dei lavori e l'appaltatore, si procede alla risoluzione di esse in via amministrativa, a norma del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Le domande ed i reclami dell'impresa debbono essere presentati ed inscritti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dal regolamento sopracitato.

Art. 43.

Arbitrato

Salvo il disposto del successivo art. 47, tutte le controversie tra l'Amministrazione e l'appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa a norma del precedente art. 42, sono deferite, giusta gli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile e 349 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*), al giudizio di cinque arbitri.

Art. 44.

Tempo del giudizio arbitrale

Per tutte le controversie la domanda di arbitrato deve essere proposta dopo l'approvazione del collaudo.

La domanda può essere proposta e il giudizio ha luogo anche durante la esecuzione dei lavori e prima dell'approvazione del collaudo:

a) per le controversie rispetto alle quali le parti sono d'accordo a non differire la risoluzione;

b) per quelle la cui natura o rilevanza economica, ad avviso di una delle parti, non consenta che la loro risoluzione sia differita. La rilevanza economica deve essere valutata in relazione all'importo totale dell'appalto ed essere tale da portare notevole pregiudizio alla continuazione dei lavori;

c) per quelle di cui agli articoli 13 e 35, ultimo comma.

Spetta agli arbitri decidere se le controversie, per le quali sia domandato il loro giudizio in base alla lettera *b*), siano effettivamente tali da dover essere risolte immediatamente o debbano invece essere rimandate a dopo l'approvazione del collaudo.

Art. 45.

Collegio arbitrale

Il Collegio arbitrale è così composto:

a) da un magistrato del Consiglio di Stato, che lo presiede, nominato dal presidente del Consiglio stesso;

b) da un magistrato giudicante della Corte di appello di Roma, nominato dal Primo Presidente della Corte stessa;

c) da un componente tecnico del Consiglio superiore dei LL. PP., nominato dal Presidente del Consiglio stesso;

d) da un funzionario della carriera direttiva, amministrativa o tecnica del Ministero dei lavori pubblici o da un avvocato dello Stato, nominato dal Ministro per i lavori pubblici o da un suo delegato;

e) da un libero professionista, iscritto nel relativo albo professionale, nominato dall'appaltatore.

Gli arbitri nominati ai sensi del precedente comma, lettera *a*), *b*), *c*) e *d*) continuano nelle loro funzioni anche se cessino dall'ufficio che occupano al momento della nomina o ne assumano uno diverso.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, durante il corso del giudizio arbitrale, qualcuno degli arbitri, si procede, alla sostituzione con le norme del precedente comma primo.

In aggiunta ai casi di incompatibilità previsti dal codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie, nè coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie stesse.

Il segretario del Collegio arbitrale è scelto dal Collegio stesso tra i funzionari della carriera direttiva amministrativa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 46.

Domanda per l'arbitrato

L'istanza per l'arbitrato deve essere notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di sessanta giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento dell'Amministrazione che ha risolto la controversia in sede amministrativa ai sensi del precedente art. 42.

La notificazione deve essere fatta presso l'ufficio della Avvocatura generale dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dalla legge 25 marzo 1958, n. 260.

Art. 47.

Deroga alla competenza arbitrale

In deroga alle disposizioni degli articoli 43 e seguenti, la parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo, entro il termine di cui all'articolo precedente, la domanda davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del Codice di procedura civile e del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611.

La parte convenuta nel giudizio arbitrale a sensi dell'articolo precedente, ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, deve notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudicie competente a norma del comma precedente.

Nei casi di deroga alla competenza arbitrale, la decisione prevista dall'ultimo comma dell'art. 44 spetta al giudice competente.

Art. 48.

Forma della domanda e deduzione dell'altra parte

L'istanza di cui all'art. 46 deve formulare con precisione tutte le domande e le questioni su cui si chiede il giudizio degli arbitri.

La parte a cui tale istanza è notificata può, nel termine di 60 giorni successivi ai 60 di cui all'articolo 46, notificare all'altra le sue deduzioni e proporre le proprie domande.

Art. 49.

Istanza per la nomina degli arbitri

Durante il termine indicato nel precedente art. 46 o successivamente, entrambe le parti d'accordo o la parte più diligente, possono presentare istanza ai presidenti dei Collegi di cui è parola nell'art. 45, perchè nominino gli arbitri ivi designati alle lettere *a*), *b*) e *c*).

Nello stesso termine, ciascuna parte notifica all'altra la scelta del proprio arbitro di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 50.

Giudizio arbitrale

Le parti trasmettono al Collegio arbitrale, dopo la sua costituzione ed entro i termini ad esse assegnati dal Collegio medesimo, i loro documenti e le loro memorie, ai sensi dell'art. 816 del Codice di procedura civile.

Gli arbitri giudicano secondo le regole di diritto.

Le verificazioni, le perizie e gli altri atti istruttori che si riconoscano necessari sono eseguiti direttamente dal Collegio arbitrale, o delegati a uno o più dei suoi componenti.

E' applicabile agli arbitri l'art. 4 della legge 20 marzo 1865 sull'abolizione del contenzioso amministrativo, per quanto concerne la loro competenza rispetto agli atti amministrativi.

In pendenza dell'arbitrato non sono sospesi i provvedimenti della pubblica Amministrazione per l'esecuzione di ufficio, nè gli altri provvedimenti conformi alla legge e al contratto che siano riconosciuti necessari nel pubblico interesse.

In questi casi gli arbitri, se giudicano che non vi fu inadempimento dei patti od altra colpa da parte dell'appaltatore decidono altresì sull'indennizzo che gli sia dovuto.

Art. 51.

Pronuncia arbitrale

Il lodo arbitrale è pronunziato nel termine di 90 giorni dalla data della costituzione del Collegio degli arbitri, salvo il disposto dell'art. 820 del Codice di procedura civile.

La esecuzione della pronuncia arbitrale è regolata dal Codice di procedura civile.

Contro la pronuncia arbitrale è ammessa impugnazione secondo le disposizioni del Codice di procedura civile.

Gli arbitri decidono a carico di quale delle parti ed in quale proporzione debbano andare le spese del giudizio.

La liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri ha luogo nei modi stabiliti dall'art. 814 del Codice di procedura civile.

Visto: *il Ministro per i lavori pubblici*: SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1962.

Sostituzione di un componente della II Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, per la riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con cui fu istituito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, composto di cinque sezioni e cioè:

Sezione I: della sperimentazione e della fitopatologia;

Sezione II: delle coltivazioni erbacee ed arboree (escluse le forestali);

Sezione III: della zootecnia e della caccia;

Sezione IV: della bonifica e della colonizzazione;

Sezione V: delle foreste.

Visto il regio decreto 24 luglio 1942, n. 1122, recante integrazioni al citato decreto 29 maggio 1941, n. 489;

Visto il decreto presidenziale in data 13 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 1961, registro n. 14, foglio n. 322, con il quale sono stati nominati per il biennio 15 maggio 1961-14 maggio 1963, i componenti del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione nella II Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste del prof. Catalano Giuseppe, componente della Sezione stessa, limitatamente alla trattazione degli affari relativi alle piante officinali, perchè collocato a riposo per limiti di età;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

A decorrere dal 1° dicembre 1961 e fino al 14 maggio 1963, il prof. Giacomini Valerio, professore ordinario di università, è chiamato a far parte della II Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste limitatamente alla trattazione degli affari relativi alle piante officinali, in sostituzione del prof. Catalano Giuseppe, collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1962

GRONCHI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1962
Registro n. 5, foglio n. 213. — DI STEFANO

(4557)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1962.

Approvazione dell'atto di proroga della convenzione 1 febbraio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino », per l'esercizio delle linee di navigazione per l'Africa oltre Suez e oltre Gibilterra, per l'Asia oltre Suez e per l'Australia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937 n. 1002, concernente il nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale;

Vista la convenzione in data 1° febbraio 1939, stipulata con la Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino », con sede in Trieste, per la concessione alla medesima dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale per l'Africa oltre Suez e oltre Gibilterra, per l'Asia oltre Suez e per l'Australia, per la durata di anni venti a cominciare dal 1° gennaio 1937

Visto il decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1939, con il quale venne approvata la predetta convenzione;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, convertito nella legge 17 febbraio 1957, n. 22, concernente la proroga di sei mesi dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 27 febbraio 1957, ai sensi del predetto decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, con la Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino », con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale per l'Africa oltre Suez e oltre Gibilterra, per l'Asia oltre Suez e per l'Australia venne prorogata sino al 30 giugno 1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1957 con il quale venne approvato il predetto atto di proroga;

Visto il decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, convertito nella legge 12 agosto 1957 n. 692, concernente la ulteriore proroga di un anno dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 16 luglio 1957, ai sensi del predetto decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, con la Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino », con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale per l'Africa oltre Suez e oltre Gibilterra, per l'Asia oltre Suez e per l'Australia venne prorogata sino al 30 giugno 1958;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1957, con il quale venne approvato il dianzi cennato atto di proroga;

Vista la legge 26 maggio 1959, n. 351, concernente il regime di gestione, per il periodo 1° luglio 1958-30 giugno 1959, dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 4 luglio 1959 ai sensi della predetta legge 26 maggio 1959, n. 351, con la Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino », con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale per l'Africa oltre Suez e oltre Gibilterra, per l'Asia oltre Suez e per l'Australia venne prorogata sino al 30 giugno 1959;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1959, con il quale venne approvato il predetto atto di proroga;

Vista la legge 2 febbraio 1961 n. 32, concernente il regime di gestione, per il periodo 1° luglio 1959-31 dicembre 1959, dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 19 maggio 1961 ai sensi della predetta legge 2 febbraio 1961, n. 32, con la Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino » con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale per l'Africa oltre Suez e oltre Gibilterra, per l'Asia oltre Suez e per l'Australia venne prorogata sino al 31 dicembre 1959;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1961 con il quale venne approvato il predetto atto di proroga;

Vista la legge 2 febbraio 1962, n. 40, concernente il regime di gestione, per il periodo 1° gennaio 1960-30 giugno 1962, dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 30 marzo 1962, ai sensi della predetta legge 2 febbraio 1962, n. 40, con la Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino » con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale per l'Africa oltre Suez ed oltre Gibilterra, per l'Asia oltre Suez e per l'Australia è stata prorogata sino al 30 giugno 1962;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quelli per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvato l'unito atto di proroga stipulato in Roma, addì 30 marzo 1962, con la Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino », con sede in Trieste, con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse na-

zionale per l'Africa oltre Suez e oltre Gibilterra, per l'Asia oltre Suez e per l'Australia è stata prorogata sino al 30 giugno 1962.

Alla predetta Società sarà corrisposta, a titolo di acconto di sovvenzione e relativa integrazione, la somma di lire 11.452.847.500 (undici miliardi quattrocentocinquantadue milioni ottocentoquarantasettemila cinquecento), in trenta rate mensili posticipate, a decorrere dal 1° gennaio 1960, oltre ad eventuali ulteriori acconti e salvo conguaglio da effettuare dopo l'accertamento dei risultati netti di gestione dei servizi in parola nel periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1962.

La spesa relativa farà carico al capitolo 68 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1961-1962.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana unitamente all'atto di proroga.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1962

GRONCHI

MACRELLI — TREMELLONI — SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1962
Registro n. 9 Marina mercantile, foglio n. 237

Atto di proroga della convenzione 1° febbraio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino » per l'esercizio delle linee di navigazione per l'Africa oltre Suez e oltre Gibilterra, per l'Asia oltre Suez e per l'Australia.

Premesso che con convenzione in data 1° febbraio 1939, approvata con decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1939, la Società per azioni di navigazione Lloyd Triestino, con sede in Trieste, ha assunto, per la durata di venti anni dal 1° gennaio 1937, l'esercizio delle linee di navigazione per l'Africa oltre Suez ed oltre Gibilterra, per l'Asia oltre Suez e per l'Australia e che, con gli atti del 27 febbraio 1957, del 16 luglio 1957, del 4 luglio 1959 e del 19 maggio 1961, il termine stesso è stato prorogato sino al 31 dicembre 1959;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente di due anni e sei mesi la durata della predetta convenzione;

Fra il dott. Mario Ibba, direttore generale della navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile, il dott. Renato Simoncini, ispettore generale, agente in nome e per conto del Ministero del tesoro, e l'amm. Ferrante Capponi, presidente della società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino », con sede in Trieste, in nome e per conto della società stessa, in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 2 della convenzione 1° febbraio 1939, già prorogato sino al 31 dicembre 1959 con gli atti del 27 febbraio 1957, del 16 luglio 1957, del 4 luglio 1959 e del 19 maggio 1961, nelle premesse citati, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1962, alle stesse condizioni contenute nella predetta convenzione.

Per la proroga di cui al precedente comma, alla società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino » sarà corrisposta a titolo di acconto di sovvenzione e relativa integrazione la somma di L. 11.452.847.500 (undici miliardi quattrocentocinquantaduemilioni ottocentoquarantasettemila cinquecento) in trenta rate mensili posticipate a decorrere dal 1° gennaio 1960 oltre ad eventuali ulteriori acconti e salvo conguaglio da effettuare dopo l'accertamento dei risultati netti del periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1962.

Art. 2.

A modifica dell'art. 2 dell'atto di proroga in data 19 maggio 1961 la revisione della sovvenzione prevista dall'art. 8 della convenzione 1° febbraio 1939 sarà effettuata, anzichè per il periodo 1° gennaio 1953-31 dicembre 1959 per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1962, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso.

Fatto a Roma, in quattro originali, addì 30 marzo 1962

p. *Il Ministero della marina mercantile*
Il direttore generale della navigazione e del traffico marittimo
MARIO IBBA

p. *Il Ministero del tesoro*
RENATO SIMONCINI

p. *La Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino »*
Il presidente: FERRANTE CAPPONI

Registrato all'Ufficio registro atti privati ed esteri di Roma in data 11 giugno 1962 al n. 056679.

(4591)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1962.

Approvazione dell'atto di proroga della convenzione 21 gennaio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Adriatica », per l'esercizio delle linee di navigazione dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, concernente il nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale;

Vista la convenzione in data 21 gennaio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Adriatica », con sede in Venezia, per la concessione alla medesima dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale, per la durata di anni venti a cominciare dal 1° gennaio 1937;

Visto il decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1939, con il quale venne approvata la predetta convenzione;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, convertito nella legge 17 febbraio 1957, n. 22, concernente la proroga di sei mesi dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 22 febbraio 1957, ai sensi del predetto decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, con la Società per azioni di navigazione « Adriatica », con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale venne prorogata fino al 30 giugno 1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1957, con il quale venne approvato il predetto atto di proroga;

Visto il decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 692, concernente la ulteriore proroga di un anno dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 16 luglio 1957, ai sensi del predetto decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, con la Società per azioni di navigazione « Adriatica », con il quale la durata della concessione del-

l'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale venne prorogata sino al 30 giugno 1958;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1957, con il quale venne approvato il dianzi cennato atto di proroga;

Vista la legge 26 maggio 1959, n. 351, concernente il regime di gestione per il periodo 1° luglio 1958-30 giugno 1959, dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 4 luglio 1959 ai sensi della predetta legge 26 maggio 1959, n. 351, con la Società per azioni di navigazione « Adriatica », con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale venne prorogata sino al 30 giugno 1959;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1959, con il quale venne approvato il predetto atto di proroga;

Vista la legge 2 febbraio 1961, n. 32, concernente il regime di gestione, per il periodo 1° luglio 1959-31 dicembre 1959, dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 23 maggio 1961, ai sensi della predetta legge 2 febbraio 1961, n. 32, con la Società per azioni di navigazione « Adriatica », con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale venne prorogata sino al 31 dicembre 1959;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1961, con il quale venne approvato il predetto atto di proroga;

Vista la legge 2 febbraio 1962, n. 40, concernente il regime di gestione, per il periodo 1° gennaio 1960-30 giugno 1962, dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 30 marzo 1962, ai sensi della predetta legge 2 febbraio 1962, n. 40, con la Società per azioni di navigazione « Adriatica », con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale è stata prorogata sino al 30 giugno 1962;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quelli per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvato l'unito atto di proroga stipulato in Roma, addì 30 marzo 1962, con la Società per azioni di navigazione « Adriatica », con sede in Venezia, con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale è stata prorogata sino al 30 giugno 1962.

Alla predetta Società sarà corrisposta, a titolo di acconto di sovvenzione e relativa integrazione, la somma di lire 10.538.059.300, in trenta rate mensili posticipate a decorrere dal 1° gennaio 1960, oltre ad eventuali ulteriori acconti e salvo conguaglio da effettuare dopo l'accertamento dei risultati netti di gestione dei servizi in parola nel periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1962.

La spesa relativa farà carico al capitolo 68 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1961-1962.

Il presente decerto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana unitamente all'atto di proroga.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1962

GRONCHI

MACRELLI — TREMELLONI — SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1962
Registro n. 9 *Marina mercantile, foglio n.* 238

Atto di proroga della convenzione 21 gennaio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Adriatica » per l'esercizio delle linee di navigazione dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale.

Premesso che con la convenzione in data 21 gennaio 1939, approvata con decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1939, la Società per azioni di navigazione « Adriatica », con sede in Venezia, ha assunto, per la durata di venti anni dal 1° gennaio 1937, l'esercizio delle linee di navigazione dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale, e che, con gli atti del 22 febbraio 1957, del 16 luglio 1957, del 4 luglio 1959 e del 23 maggio 1961, il termine stesso è stato prorogato sino al 31 dicembre 1959;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente di due anni e sei mesi la durata della predetta convenzione;

Fra il dott. Mario Ibba, direttore generale della navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile, il dott. Renato Simoncini, ispettore generale, agente in nome e per conto del Ministero del tesoro ed il conte Adriano Foscari, presidente della Società per azioni di navigazione Adriatica, con sede in Venezia, in nome e per conto della società stessa, in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 2 della convenzione 21 gennaio 1939, già prorogato sino al 31 dicembre 1959 con gli atti del 22 febbraio 1957, del 16 luglio 1957, del 4 luglio 1959 e del 23 maggio 1961, nelle premesse citati, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1962, alle stesse condizioni contenute nella predetta convenzione.

Per la proroga di cui al precedente comma, alla Società per azioni di navigazione « Adriatica » sarà corrisposta a titolo di acconto di sovvenzione e relativa integrazione, la somma di L. 10.538.059.300 (diecimiliardi cinquecentotrentottomilioni cinquantanovemila trecento) in trenta rate mensili posticipate a decorrere dal 1° gennaio 1960 oltre ad eventuali ulteriori acconti e salvo conguaglio da effettuare dopo l'accertamento dei risultati netti del periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1962.

Art. 2.

A modifica dell'art. 2 dell'atto di proroga in data 23 maggio 1961, la revisione della sovvenzione prevista dall'art. 3 della convenzione 21 gennaio 1939 sarà effettuata, anzichè per il periodo 1° gennaio 1953-31 dicembre 1959, per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1962 in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso.

Fatto a Roma, in quattro originali, addì 30 marzo 1962

p. *Il Ministero della marina mercantile*
Il direttore generale della navigazione e del traffico marittimo
Mario IBBA

p. *Il Ministero del tesoro*
Renato SIMONCINI

p. *La Società di navigazione « Adriatica »*
Adriano FOSCARI

Registrato all'Ufficio registro atti privati ed esteri di Roma in data 11 giugno 1962 al n. 056680.

(4592)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1962.

Approvazione dell'atto di proroga della convenzione 21 gennaio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Italia », per l'esercizio delle linee di navigazione col centro America, sud e nord Pacifico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, concernente il nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale;

Vista la convenzione in data 21 gennaio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Italia », con sede in Genova, per la concessione alla medesima dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale per il centro America, il sud ed il nord Pacifico, per la durata di anni venti a cominciare dal 1° gennaio 1937;

Visto il decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1939, con il quale venne approvata la predetta convenzione;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, convertito nella legge 17 febbraio 1957, n. 22, concernente la proroga di sei mesi dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 19 febbraio 1957, ai sensi del predetto decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, con la Società per azioni di navigazione « Italia », con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale per il centro America, il sud ed il nord Pacifico, venne prorogata sino al 30 giugno 1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1957 con il quale venne approvato il predetto atto di proroga;

Visto il decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 692, concernente la ulteriore proroga di un anno dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 16 luglio 1957, ai sensi del predetto decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, con la Società per azioni di navigazione « Italia », con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale per il centro America, il sud ed il nord Pacifico venne prorogata sino al 30 giugno 1958;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1957, con il quale venne approvato il dianzi cennato atto di proroga;

Vista la legge 26 maggio 1959, n. 351, concernente il regime di gestione, per il periodo 1° luglio 1958-30 giugno 1959, dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 4 luglio 1959 ai sensi della predetta legge 26 maggio 1959, n. 351, con la Società per azioni di navigazione « Italia », con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale per il centro America, il sud ed il nord Pacifico venne prorogata sino al 30 giugno 1959;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1959, con il quale venne approvato il predetto atto di proroga;

Vista la legge 2 febbraio 1961, n. 32, concernente il regime di gestione, per il periodo 1° luglio 1959-31 dicembre 1959, dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 19 maggio 1961, ai sensi della predetta legge 2 febbraio 1961, n. 32, con la Società per azioni di navigazione « Italia », con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale per il centro America, il sud ed il nord Pacifico venne prorogata sino al 31 dicembre 1959;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1961, con il quale venne approvato il predetto atto di proroga;

Vista la legge 2 febbraio 1962, n. 40, concernente il regime di gestione, per il periodo 1° gennaio 1960-30 giugno 1962, dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 30 marzo 1962, ai sensi della predetta legge 2 febbraio 1962, n. 40, con la Società per azioni di navigazione « Italia », con il quale la durata della concessione dello esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale per il centro America, il sud ed il nord Pacifico è stata prorogata sino al 30 giugno 1962;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quelli per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvato l'unito atto di proroga stipulato in Roma, addì 30 marzo 1962, con la Società per azioni di navigazione « Italia », con sede in Genova, con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale per il centro America, il sud ed il nord Pacifico è stata prorogata sino al 30 giugno 1962.

Alla predetta Società sarà corrisposta, a titolo di acconto di sovvenzione e relativa integrazione, la somma di lire 1.261.123.200, in trenta rate mensili posticipate a decorrere dal 1° gennaio 1960, oltre ad eventuali ulteriori acconti e salvo conguaglio da effettuare dopo l'accertamento dei risultati netti di gestione dei servizi in parola nel periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1962.

La spesa relativa farà carico al capitolo 68 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1961-1962.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana unitamente all'atto di proroga.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1962

GRONCHI

MACRELLI — TREMELLONI — SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1962
Registro n. 9 Marina mercantile, foglio n. 239

Atto di proroga della convenzione 21 gennaio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Italia » per l'esercizio delle linee di navigazione del centro America, sud e nord Pacifico.

Premesso che con la convenzione in data 21 gennaio 1939, approvata con decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1939, la Società per azioni di navigazione « Italia », con sede in Genova, ha assunto, per la durata di venti anni dal 1° gennaio 1937, l'esercizio delle linee di navigazione Genova-Centro America-Sud Pacifico e Trieste-Centro America-Nord Pacifico e che, con gli atti del 19 febbraio 1957, del 16 luglio 1957, del 4 luglio 1959 e del 19 maggio 1961, il termine stesso è stato prorogato sino al 31 dicembre 1959;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente di due anni e sei mesi la durata della predetta convenzione;

fra il dott. Mario Ibba, direttore generale della navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile, il dott. Renato Simoncini, ispettore generale, agente in nome e per conto del Ministero del tesoro ed il gr. uff. Giuseppe Zuccoli, presidente della Società per azioni di navigazione « Italia », con sede in Genova, in nome e per conto della società stessa, in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 2 della convenzione 21 gennaio 1939, già prorogato sino al 31 dicembre 1959 con gli atti del 19 febbraio 1957, del 16 luglio 1957, del 4 luglio 1959 e del 19 maggio 1961, nelle premesse citati, viene ulteriormente prorogato al 30 giugno 1962, alle stesse condizioni contenute nella predetta convenzione.

Per la proroga di cui al precedente comma, alla Società per azioni di navigazione « Italia » sarà corrisposta, a titolo di acconto di sovvenzione e relativa integrazione, la somma di L. 1.261.123.200 (un miliardo duecentosessantunomilioni centoventitremila duecento) in trenta rate mensili posticipate a decorrere dal 1° gennaio 1960 oltre ad eventuali ulteriori acconti e salvo conguaglio da effettuare dopo l'accertamento dei risultati netti del periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1962.

Art. 2.

A modifica dell'art. 2 dell'atto di proroga in data 19 maggio 1961, la revisione della sovvenzione prevista dall'art. 3 della convenzione 21 gennaio 1939 sarà effettuata, anzichè per il periodo 1° gennaio 1953-31 dicembre 1959, per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1962, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso.

Fatto a Roma, in quattro originali, addì 30 marzo 1962

p. Il Ministero della marina mercantile
Il direttore generale della navigazione e del traffico marittimo
MARIO IBBA

p. Il Ministero del tesoro
Renato SIMONCINI

p. La Società di navigazione « Italia » società per azioni
Il presidente Giuseppe ZUCCOLI

Registrato all'Ufficio registro atti privati ed esteri di Roma in data 11 giugno 1962, al n. 056673.

(4594)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1962.

Autorizzazione al comune di Caccamo a contrarre un mutuo per provvedere alla sistemazione ed all'ampliamento dell'edificio adibito a sede della Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 30 aprile 1960, n. 92, del comune di Caccamo;

Vista la decisione 13 maggio 1960, n. 8342/9424, della Commissione provinciale di controllo di Palermo che approva la deliberazione comunale di assunzione di un mutuo di L. 4.100.000 con la Cassa depositi e prestiti per la sistemazione e l'ampliamento del Palazzo di giustizia di Caccamo;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sistemazione ed all'apliamento dell'edificio adibito a sede della pretura di Caccamo;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire i lavori di sistemazione ed ampliamento dell'edificio adibito a sede della Pretura, secondo il progetto presentato ed approvato, a firma del geometra Salvatore Ganci, il comune di Caccamo è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 4.100.000, con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Caccamo un contributo straordinario, da prelevarsi sulla somma annua stanziata sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 435.150 (quattrocentotrentacinquemilacentocinquanta) annue e per la durata di anni dieci, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1961-1962.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Caccamo, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 maggio 1962

Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1962
Registro n. 3 Grazia e giustizia, foglio n. 119

(4585)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Collina denominata colle di Castel Secco e San Cornelio nel comune di Arezzo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali:

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Arezzo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 10 giugno 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la collina aretina di colle di Castel Secco e San Cornelio;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Arezzo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a costituire unitamente alle altre colline di Santa Maria delle Grazie e San Fabiano, la naturale cornice paesistica di Arezzo forma, con il suo carattere schiettamente montano per i boschi che scendono fino alle coltivazioni sottostanti e con i resti dell'antica cittadina estrusca, un quadro di eccezionale bellezza panoramica accessibile al pubblico;

Decreta:

La collina sita nel territorio del comune di Arezzo, denominata colle di Castel Secco e San Cornelio, così delimitata:

via delle Pietre sino alla carrareccia per villa Tosi, tale carrareccia sino al secondo tornante, da tale punto, linea congiungente il fabbricato colonico di Poggio delle Comunaglie situato sulla carrareccia che scende ai due fiumi; da tale fabbricato lungo la carrareccia sino alla Statale per Sansepolcro; la Statale sino al punto in cui essa si stacca dal fosso della Bicchierata (guado); da tale punto la nuova strada di piano regolatore (adottato con deliberazione del Consiglio comunale del 3 aprile 1959 n. 339) e che sostituirà la carrareccia che costeggia il piede della collina sino al suo termine su via delle Pietre, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Arezzo.

La Soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Arezzo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'articolo 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 maggio 1962

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Arezzo

Verbale della seduta del giorno 10 giugno 1961

Il giorno 10 giugno 1961, nei locali della Casa Vasari in Arezzo si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) Proposta di vincolo delle colline aretine.

(*Omissis*).

Constatata la presenza del numero legale dei commissari il presidente dichiara aperta la seduta e rivolge ai presenti il suo saluto, dicendosi lieto di accogliere i nuovi commissari che sostituiscono coloro che per lungo tempo collaborarono alla difesa delle bellezze di Arezzo e Provincia, d'esser sicuro della fattiva cooperazione di tutti nell'opera che la Commissione è chiamata a svolgere.

Al saluto del presidente si associa il soprintendente ai monumenti che spiega anche quali siano gli intendimenti dell'azione che la Soprintendenza intende svolgere, e chiede ai presenti la loro collaborazione mettendo in rilievo il fatto che da una attiva azione comune potranno derivare indubbi benefici sia per la maggiore celerità di applicazione della legge sia di più equilibrata disciplina dell'attività edilizia, evitando i casi di deturpazione dell'ambiente paesistico più interessante, specie vicino ai grossi centri, casi di deturpazione sempre generati da ingorde speculazioni edilizie.

Il presidente apre quindi le discussioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno, e su richiesta del sindaco di Arezzo che chiede di invertire la successione della discussione prevista, pone per primo in discussione il vincolo delle colline aretine di Santa Maria, San Cornelio e San Fabiano che torna davanti alla Commissione perchè il Ministero della pubblica istruzione non ha ritenuto conforme alla legge la possibilità di inserire, nel decreto di vincolo la regolamentazione sia da determinare dopo l'imposizione del vincolo medesimo in sede di studio di un futuro piano paesistico da studiare dall'Amministrazione comunale e dalla Soprintendenza.

I presenti presa visione delle carte topografiche decidono che le colline di Santa Maria delle Grazie, di San Cornelio e San Fabiano che costituiscono la naturale cornice paesistica di Arezzo, dove la natura ancora intatta nella zona boschiva esistente, e l'opera umana rappresentata da numerose ville con parchi dalle coltivazioni che si fondono in un tutto meritevole di tutela, siano da includere negli elenchi delle cose da vincolarsi ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1497, nn. 3 e 4.

(*Omissis*).

La seduta termina alle ore 12,30.

Il Segretario *Il Presidente*

COLLE DI CASTEL SECCO E SAN CORNELIO

Descrizione dei confini della zona compresa nel vincolo per interesse paesistico:

La zona è così delimitata:

via delle Pietre sino alla carrareccia per villa Tosi; tale carrareccia sino al secondo tornante; da tale punto, linea congiungente il fabbricato colonico di Poggio delle Comunaglie situato sulla carrareccia che scende ai due fiumi; da tale fabbricato lungo la carrareccia sino alla Statale per Sansepolcro; la Statale sino al punto in cui essa si stacca dal fosso della Bicchierata (guado); da tale punto la nuova strada di piano regolatore (adottato con deliberazione del Consiglio comunale del 3 aprile 1959, n. 303) e che sostituirà la carrareccia che costeggia il piede della collina sino al suo termine su via delle Pietre.

(4544)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1962.

Autorizzazione al comune di Caserta a contrarre un mutuo per la costruzione di un edificio da destinare a sede della Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 17 ottobre 1961, n. 184 del comune di Caserta;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Caserta approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 130.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della Pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Caserta un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Michele Melorio, il comune di Caserta è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 130.000.000 (centotrentamilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Caserta un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 10.700.000 (diecimilionisettecentomila) annue e per la durata di anni quindici con decorrenza dall'esercizio finanziario 1961-1962.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Caserta, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1962

Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1962
Registro n. 3 Grazia e giustizia, foglio n. 85

(4584)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1962, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto il 3 ottobre 1958 dal dott. Giuseppe La Capria, giudice presso il Tribunale di Urbino, avverso il provvedimento della Corte di appello di Ancona, con il quale veniva denegata la liquidazione delle indennità di missione nella misura dell'intero per il periodo dicembre 1957-marzo 1958 trattandosi di singola missione disposta con unico provvedimento e soggetta a riduzione dopo il 90° giorno.

(4571)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1962, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto il 6 marzo 1958 dal dott. Aldo Di Renzo, magistrato di Tribunale con funzioni di pretore nel mandamento di Catignano, avverso il provvedimento del 7 dicembre 1957, con il quale veniva denegata la liquidazione delle indennità di missione nella misura dell'intero per il periodo 1° dicembre 1955-28 giugno 1956, trattandosi di singola missione disposta con unico provvedimento e soggetta a riduzione dopo il 90° giorno.

(4572)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1962, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto il 29 settembre 1958 dal dott. Carlo Falqui-Massida, attualmente giudice presso il Tribunale di Bologna, avverso il provvedimento della Corte di appello di Ancona, con il quale veniva denegata la liquidazione delle indennità di missione nella misura dell'intero per il periodo successivo al 1° ottobre 1957, trattandosi di singola missione disposta con unico provvedimento e soggetta a riduzione dopo il 90° giorno.

(4574)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1962, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto il giorno 11 marzo 1958 dal dott. Giuseppe Russo, cancelliere presso la pretura di Monreale, avverso il provvedimento del 5 dicembre 1957, con il quale veniva denegata la liquidazione delle indennità di missione nella misura dell'intero per il periodo 13 settembre-17 novembre 1955, trattandosi di tre distinte missioni disposte con altrettanti provvedimenti.

(4621)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1962, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto il 31 marzo 1958 dal dott. Livio Salvatori, pretore di Roccastrada, avverso il provvedimento del 13 febbraio 1958 con il quale veniva denegata la liquidazione delle indennità di missione nella misura dell'intero per il periodo ottobre-dicembre 1957, trattandosi di due distinte missioni disposte con altrettanti provvedimenti.

(4622)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1962, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto il 10 agosto 1958 dal dott. Antonino Palmeri, pretore di Palma Montechiaro, avverso il provvedimento del 25 febbraio 1958, con il quale veniva denegata la liquidazione delle indennità di missione nella misura dell'intero per il periodo 7 marzo 1957-12 febbraio 1958, trattandosi di sei distinte missioni disposte con altrettanti provvedimenti.

(4624)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bando di concorso a centotrentotto borse di studio presso Istituti o Laboratori nazionali

IL PRESIDENTE

Veduto il proprio decreto 26 dicembre 1945, n. 297, modificato con decreto del 18 giugno 1962, n. 1110;

Vedute le deliberazioni 5 giugno 1962, n. 1291, del Consiglio di Presidenza, e 6 giugno 1962, n. 2343, della Giunta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi a centotrentotto borse da usufruirsi presso istituti o laboratori nazionali per studi e ricerche nelle discipline attinenti alle scienze esatte, sperimentali e tecniche.

Le centotrentotto borse sono ripartite tra i vari gruppi di discipline nel modo che segue:

a) per la matematica	borse n. 5
b) per la fisica	» » 9
c) per la chimica . . .	» » 21
d) per l'ingegneria e l'architettura .	» » 13
e) per la biologia . . .	» » 30
f) per la medicina	» » 34
g) per l'agricoltura e la zootecnia	» » 18
h) per la geografia, la geologia e la mineralogia	» » 8

I concorsi sono per titoli e sono indetti separatamente per ciascuno dei gruppi di discipline sopraelencati.

Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio, nè con altri analoghi assegni o sovvenzioni.

Il loro godimento è incompatibile con qualsiasi impiego, pubblico o privato, compreso quello di assistente universitario straordinario, di cui all'art. 15 della legge 26 gennaio 1962, n. 16.

Art. 2.

La durata di ciascuna borsa, non superiore a nove mesi, sarà determinata dalla competente Commissione giudicatrice e l'assegnatario ne usufruirà nell'Istituto o laboratorio indicato nella domanda di ammissione al concorso.

L'importo delle singole borse è di L. 80.000 lorde mensili. A coloro che abbiano ininterrottamente e lodevolmente usufruito della borsa, per l'intera sua durata, sarà inoltre corrisposto, *una tantum*, un premio finale di L. 150.000 lorde.

I borsisti non godranno di alcuna forma di assicurazione da parte del CNR. E' pertanto consigliabile che essi provvedano ad assicurarsi personalmente contro ogni eventuale rischio.

Art. 3.

Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea presso una Università o Istituto superiore italiano dopo il 31 dicembre 1957.

Ne sono esclusi coloro i quali abbiano già usufruito, o usufruiscano, o debbano usufruire di una delle analoghe borse di studio, per l'interno o per l'estero, precedentemente messe a concorso dal CNR, o di una delle borse NATO precedentemente messe a concorso dal Ministero degli affari esteri.

Ne sono del pari esclusi coloro i quali partecipino ai concorsi indetti dal CNR, con bando in data odierna, per il conferimento di quindici borse per l'estero, o ai concorsi indetti dal Ministero degli affari esteri, con bando del 12 luglio 1962, per l'assegnazione di centootto borse per l'estero offerte dalla NATO.

Non è consentito di prendere parte a più di due dei concorsi indicati nell'art. 1.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta legale da L. 100 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere presentate o fatte pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche Segreteria generale in Roma, piazzale delle Scienze, n. 7, entro il perentorio termine del 15 ottobre 1962.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, l'aspirante deve indicare con chiarezza e precisione:

a) il cognome e nome, data e luogo di nascita;

b) a quale dei concorsi indicati nell'art. 1 intenda partecipare;

c) per quali ricerche utilizzerebbe la borsa e per quale durata;

d) l'istituto o laboratorio nel quale compirebbe tali ricerche;

e) la residenza;

f) l'indirizzo a cui desidera che gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la sua personale responsabilità:

g) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

h) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

i) di non aver usufruito di alcuna delle borse di studio, per l'interno o per l'estero, indicate nel secondo comma dell'art. 3.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda dev'essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per gli assistenti universitari volontari, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o laboratorio al quale sono assegnati.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di laurea dell'aspirante, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea e la data di quest'ultimo esame;

2) almeno un lavoro, a stampa o dattiloscritto, in tre copie, al quale l'aspirante potrà aggiungere qualsiasi altro titolo che ritenga utile presentare nel proprio interesse;

3) dichiarazione con la quale il direttore dell'istituto o laboratorio indicato dal candidato a norma del comma secondo, lettera *d*) del presente articolo, si impegni ad accettare il candidato medesimo, qualora la borsa gli sia effettivamente assegnata, ed a fornirgli i mezzi strumentali necessari al regolare svolgimento delle ricerche, oggetto della borsa stessa;

4) programma particolareggiato, in quattro copie, delle ricerche per le quali l'aspirante ha chiesto di utilizzare la borsa;

5) curriculm, in quattro copie, degli studi compiuti;

6) elenco, in quattro copie, di tutti i documenti e titoli presentati.

Il certificato di laurea e gli altri certificati eventualmente presentati al concorso dovranno essere in regola con le disposizioni della legge sul bollo.

Le copie dei lavori, a stampa o dattiloscritti, e quelle del programma di ricerche, del curriculum e dell'elenco dei documenti e titoli dovranno pervenire al CNR ordinate in tre distinte serie, ciascuna delle quali comprenderà una copia di tutti i lavori presentati, una copia del programma di ricerche, una del curriculum e una dell'elenco: la quarta copia del programma, del curriculum e dell'elenco andrà allegata alla domanda.

Le copie dei lavori potranno essere inviate al CNR in pacco separato dal piego contenente la domanda, il certificato di laurea e gli altri eventuali certificati: il pacco dovrà portare, tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno, l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del candidato e del concorso al quale egli intende partecipare.

Non si terrà conto delle domande, dei titoli e dei documenti presentati o pervenuti al CNR dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spediti in tempo utile, nè si terrà conto delle domande che, alla scadenza di tale termine, risultassero sfornite della prescritta documentazione, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e i documenti già presentati, ancorchè si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori stampati.

Art. 5.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi dovranno presentare domanda separata per ciascuno di essi. Una soltanto delle due domande dovrà essere corredata della prescritta documentazione; nell'altra l'aspirante potrà limitarsi a far riferimento ai documenti allegati alla prima.

Art. 6.

Ciascun concorso sarà giudicato da una Commissione, nominata dal presidente del CNR e composta di non più di sette membri.

Nel suo giudizio la Commissione terrà conto non soltanto dell'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, ma anche del programma da loro presentato e della loro preparazione nel campo specifico delle ricerche previste dal programma stesso.

Il giudizio di merito delle Commissioni è insindacabile.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori, la Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio su ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti: sono compresi nella graduatoria, per ordine di merito, determinato dal voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore agli otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone. E' esclusa ogni designazione *ex aequo*.

Nei riguardi dei candidati non compresi nella graduatoria, la relazione contiene soltanto il giudiizo espresso dalla Commissione, senza indicazione del voto attribuito.

Art. 8.

Il CNR notificherà a ciascun concorrente l'esito del concorso, comunicandogli se sia stato o no classificato fra i candidati giudicati meritevoli delle borse e, in caso affermativo, il posto che occupa nella relativa graduatoria e la votazione riportata.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori è costituita dai candidati che risultino compresi, entro il limite del numero delle borse messe a concorso, nella graduatoria di cui all'art. 7, secondo l'ordine di questa.

Le borse che restino disponibili per rinunzia o decadenza dei vincitori, o per altro motivo, potranno essere assegnate ai successivi graduati idonei, secondo l'ordine di classifica.

Art. 10.

I candidati classificati nella graduatoria dei vincitori e quelli eventualmente chiamati a subentrare ai vincitori ai sensi dell'art. 9, comma secondo, entro il decimo giorno successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, dovranno far pervenire al CNR, a pena di decadenza, una dichiarazione, con la quale assicurino, sotto la loro personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, ultimo comma, che non rivestono alcun impiego alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o di privati.

Non più tardi del trentesimo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, i candidati medesimi dovranno inoltre far pervenire al CNR, a pena di decadenza, i seguenti certificati

1) il certificato di nascita;
2) il certificato di cittadinanza italiana;
3) il certificato di buona condotta;
4) il certificato generale del casellario giudiziario.

I certificati debbono essere redatti sulla prescritta carta legale; quelli di cui ai numeri 2), 3) e 4) debbono inoltre essere di data non anteriore a tre mesi dalla data stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Art. 11.

Le borse sono conferite con decreto del Presidente del CNR.

Nel perentorio termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con la quale sarà data loro notizia del formale conferimento della borsa, gli assegnatari dovranno far pervenire al CNR, a pena di decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa medesima, alle condizioni tutte loro comunicate. Con detta dichiarazione gli assegnatari dovranno inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la loro personale responsabilità, che non usufruiranno, durante tutto il periodo di godimento della borsa del CNR, di altre borse di studio, nè di altri analoghi assegni o sovvenzioni.

Il premio finale previsto dall'art. 2, comma secondo, sarà attribuito con provvedimento del Presidente del CNR, su dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio presso il quale la borsa sarà stata usufruita, da cui risulti che l'assegnatario abbia ininterrottamente e lodevolmente svolto l'attività di ricerca in programma per l'intera durata della borsa.

Art. 12.

La data di presentazione o di arrivo al CNR delle domande di ammissione ai concorsi e dei relativi titoli e documenti, nonchè dei certificati ed atti previsti dai precedenti art. 10 e 11, è accertata, a tutti gli effetti, dal bollo di archivio.

Art. 13.

La data di decorrenza delle singole borse è stabilita insindacabilmente dal CNR all'atto del conferimento.

Gli assegnatari hanno l'obbligo:

a) di iniziare puntualmente, alla data di cui al precedente comma, presso l'istituto o laboratorio prescelto, le ricerche in programma;

b) di continuarle regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo di durata della borsa;

c) di osservare le norme interne dell'istituto o laboratorio e le altre disposizioni impartite dal direttore.

Coloro che non ottemperino ad uno qualsiasi dei predetti obblighi, o che si rendano comunque responsabili di altra grave mancanza, saranno dichiarati decaduti dalla borsa.

Sarà altresì dichiarato decaduto l'assegnatario che non dia prova di possedere sufficiente attitudine a svolgere i compiti di ricerca cui è tenuto.

Art. 14.

Il pagamento delle borse è effettuato in rate anticipate. Il numero delle rate e il loro importo sono stabiliti dal CNR all'atto dell'assegnazione, in relazione alla durata ed al complessivo ammontare delle singole borse.

Al pagamento di ciascuna rata si farà luogo su dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti, per quanto riguarda la prima rata, che l'assegnatario abbia puntualmente iniziato, alla data indicata al comma primo dell'art. 13, le ricerche in programma, e per quanto riguarda le rate successive, che egli abbia regolarmente e ininterrottamente continuato le ricerche stesse.

Coloro che siano incorsi nella dichiarazione di decadenza prevista dall'art. 13 saranno tenuti a restituire il rateo della borsa inerente al periodo successivo alla data di decorrenza del relativo provvedimento.

Art. 15.

Entro congruo termine dalla scadenza della borsa, l'assegnatario dovrà trasmettere al CNR una particolareggiata relazione sulle ricerche compiute. La relazione dovrà essere corredata di una dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio frequentato dall'interessato, contenente l'esatta indicazione del periodo complessivo durante il quale egli avrà atteso alle ricerche anzidette.

Ove i risultati delle ricerche siano stati oggetto di una memoria, l'assegnatario, oltre la relazione, dovrà trasmettere anche copia della memoria.

Art. 16.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nell'art. 10.

Gli altri certificati e i titoli saranno restituiti immediatamente a coloro ai quali siano state conferite le borse; a tutti gli altri concorrenti saranno restituiti solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Roma, addì 16 luglio 1962

Il presidente: POLVANI

(4625)

Bando di concorso a quindici borse di studio presso Istituti o Laboratori esteri

IL PRESIDENTE

Veduto il proprio decreto 26 dicembre 1945, n. 297, modificato con decreto del 18 giugno 1962, n. 1110;

Vedute le deliberazioni 5 giugno 1962, n. 1291, del Consiglio di Presidenza, e 6 giugno 1962, n. 2343, della Giunta Amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi a quindici borse da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per studi e ricerche nelle discipline attinenti alle scienze esatte, sperimentali e tecniche.

Le quindici borse sono ripartite fra i vari gruppi di discipline nel modo seguente:

a) per la matematica . . . . . . borse n. 1
b) per la fisica . . . . » » 2
c) per la chimica . . . . » » 2
d) per l'ingegneria e l'architettura . . . » » 1
e) per la biologia . . . . » » 3
f) per la medicina . . . . » » 2
g) per l'agricoltura e la zootecnia . . » » 2
h) per la geografia, la geologia e la mineralogia » » 2

I concorsi sono per titoli e sono indetti separatamente per ciascuno dei gruppi di discipline sopraelencati.

Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio, nè con altri analoghi assegni o sovvenzioni.

Art. 2.

La durata di ciascuna borsa, non superiore a dodici mesi, sarà determinata dalla competente Commissione giudicatrice.

Sarà parimenti determinato dalla competente Commissione giudicatrice l'istituto o laboratorio presso il quale i singoli assegnatari dovranno usufruire della borsa.

L'ammontare di ogni borsa sarà stabilito dal CNR a suo discrezionale e insindacabile giudizio e comprenderà, oltre alle spese di viaggio, un assegno mensile per l'intera durata della borsa, che dovrà intendersi concesso a copertura sia delle spese di soggiorno sia di qualunque altra eventuale spesa inerente al godimento della borsa stessa.

L'importo dell'assegno mensile varierà da un minimo di L. 195.000 ad un massimo di L. 273.000 lorde, secondo il Paese di destinazione e l'anzianità di laurea del borsista: l'importo massimo potrà essere attribuito soltanto a coloro che, alla data di scadenza del presente bando, abbiano maturato una anzianità di laurea di oltre cinque anni e debbano usufruire della borsa in Paesi di oltre Atlantico.

Agli assegnatari che abbiano ininterrottamente e lodevolmente usufruito della borsa, per l'intera sua durata, sarà inoltre corrisposto, *una tantum*, un premio finale di L. 257.000 o di L 156.000 lorde, secondo che il borsista abbia maturato o no, alla data di scadenza del presente bando, un'anzianità di laurea di oltre cinque anni.

A giudizio insindacabile del CNR, le borse potranno essere sostituite, in tutto o in parte, con altre analoghe borse o sovvenzioni messe a disposizione degli studiosi e ricercatori italiani da parte di governi, enti, istituti o laboratori scientifici stranieri: a questo effetto, i concorrenti alle borse di studio del CNR assumono, per il fatto stesso della loro partecipazione al concorso, l'impegno di ottemperare a tutti gli adempimenti, che fossero eventualmente richiesti dal governo, ente, istituto, o laboratorio estero, per l'assegnazione delle predette borse o sovvenzioni.

I borsisti non godranno di alcuna forma di assicurazione da parte del CNR. E' pertanto consigliabile che essi provvedano ad assicurarsi personalmente contro ogni eventuale rischio.

Art. 3.

Possono prendere parte ai concorsi i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea, presso una Università o Istituto superiore italiano.

Non possono tuttavia parteciparvi: a) i professori universitari di ruolo e coloro che appartengono a categorie di personale equiparate ai professori universitari di ruolo; b) coloro che abbiano già usufruito, o usufruiscano, o debbano usufruire di una delle analoghe borse di studio per l'estero precedentemente messe a concorso dal CNR o di una delle borse NATO precedentemente messe a concorso dal Ministero degli affari esteri; c) coloro che partecipino ai concorsi indetti dal CNR, con bando in data odierna, per l'assegnazione di centotrentotto borse da usufruirsi presso istituti o laboratori nazionali.

Non è consentito di prendere parte a più di due dei concorsi indicati nell'art. 1.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta legale da L. 100 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere presentate o fatte pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche Segreteria generale - in Roma, piazzale delle Scienze, n. 7, entro il perentorio termine del 15 ottobre 1962.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, l'aspirante deve indicare con chiarezza e precisione:

a) cognome e nome, data e luogo di nascita;

b) a quale dei concorsi indicati nell'art. 1 intenda partecipare;

c) per quali ricerche utilizzerebbe la borsa e per quale durata;

d) l'istituto o laboratorio nel quale preferirebbe compiere tali ricerche;

e) le lingue straniere che conosce sufficientemente per poter usufruire utilmente della borsa;

f) la residenza;

g) l'indirizzo a cui desidera che gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la sua personale responsabilità:

h) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

i) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

l) di non aver usufruito di alcuna delle borse di cui al 2° comma, lett. b), dell'art. 3.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda dev'essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirantet risiede: per i dipendenti dello Stato o di Enti pubblici, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti

1) certificato di laurea dell'aspirante, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea e la data di quest'ultimo esame;

2) almeno un lavoro, a stampa o dattiloscritto, in tre copie, al quale l'aspirante potrà aggiungere qualsiasi altro titolo che ritenga utile presentare nel proprio interesse;

3) programma particolareggiato, in quattro copie, delle ricerche per le quali l'aspirante ha chiesto di utilizzare la borsa;

4) *curriculum*, in quattro copie, degli studi compiuti;

5) elenco, in quattro copie, di tutti i documenti e titoli presentati.

Il certificato di laurea e gli altri certificati eventualmente presentati al concorso dovranno essere in regola con le disposizioni della legge sul bollo.

Le copie dei lavori, a stampa o dattiloscritti, e quelle del programma di ricerche, del *curriculm* e dell'elenco dei documenti e titoli dovranno pervenire al CNR ordinate in tre distinte serie, ciascuna delle quali comprenderà una copia di tutti i lavori presentati, una copia del programma di ricerche, una del *curriculm* e una dell'elenco; la quarta copia del programma, del *curriculum* e dell'elenco andrà unita alla domanda.

Le copie dei lavori potranno essere inviate al CNR in pacco separato dal piego contenente la domanda, il certificato di laurea e gli altri eventuali certificati: il pacco dovrà portare, tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno, la indicazione del nome, cognome e indirizzo del candidato e del concorso al quale egli intende partecipare.

Non si terrà conto delle domande, dei titoli e dei documenti presentati o pervenuti al CNR dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spediti in tempo utile, nè si terrà conto delle domande che, alla scadenza di tale termine, risultassero sfornite della prescritta documentazione, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e i documenti già presentati, ancorchè si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori stampati.

Art. 5.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi dovranno presentare domanda separata per ciascuno di essi. Una soltanto delle due domande dovrà essere corredata della prescritta documentazione; nell'altra l'aspirante potrà limitarsi a far riferimento ai documenti allegati alla prima.

Analogamente coloro che partecipino anche ai concorsi indetti dal Ministero degli affari esteri, con bando del 12 luglio 1962, per l'assegnazione di centootto borse per l'estero offerte dalla NATO, potranno limitarsi a far riferimento alla documentazione presentata a detti concorsi.

Art. 6.

Ciascun concorso sarà giudicato da una Commissione nominata dal Presidente del CNR e composta di non più di sette membri.

Nel suo giudizio la Commissione terrà conto non soltanto dell'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, ma anche del programma da loro presentato e della loro preparazione nel campo specifico delle ricerche previste dal programma stesso.

Il giudizio di merito delle Commissioni è insindacabile.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori, la Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio su ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti: sono compresi nella graduatoria, per ordine di merito, determinato dal voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore agli otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone. E' esclusa ogni designazione *ex æquo*.

Nei riguardi dei candidati non compresi nella graduatoria, la relazione contiene soltanto il giudizio espresso dalla Commissione, senza indicazione del voto attribuito.

Art. 8.

Il CNR notificherà a ciascun concorrente l'esito del concorso, comunicandogli se sia stato o non classificato fra i candidati giudicati meritevoli delle borse e, in caso affermativo, il posto che occupa nella relativa graduatoria e la votazione riportata.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori è costituita dai candidati che risultino compresi, entro il limite del numero delle borse messe a concorso, nella graduatoria di cui all'art. 7, secondo l'ordine di questa.

Nelle ipotesi previste dall'art. 5, ove il candidato risulti vincitore di più di un concorso, spetterà alla Commissione giudicatrice — o al CNR, ove si tratti di concorsi giudicati da Commissioni diverse — di stabilire quale borsa debba essergli attribuita.

Le borse che restino disponibili per rinunzia o decadenza dei vincitori, o per altro motivo, potranno essere assegnate ai successivi graduati idonei, secondo l'ordine di classifica.

Art. 10.

I candidati classificati nella graduatoria dei vincitori e quelli eventualmente chiamati a subentrare ai vincitori ai sensi dell'art. 9, comma terzo, entro il trentesimo giorno successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, dovranno far pervenire al CNR, a pena di decadenza, i seguenti certificati

1) il certificato di nascita;
2) il certificato di cittadinanza italiana;
3) il certificato di buona condotta;
4) il certificato generale del casellario giudiziario.

I certificati debbono essere redatti sulla prescritta carta legale; quelli di cui ai numeri 2), 3) e 4) debbono inoltre essere di data non anteriore a tre mesi dalla data stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Il personale appartenente ai ruoli del CNR è dispensato dall'obbligo di presentare i predetti certificati. Coloro che siano dipendenti di ruolo di Amministrazioni dello Stato potranno presentare, in luogo dei certificati medesimi, una attestazione in carta legale, rilasciata dall'autorità dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi dalla data stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande d'ammissione ai concorsi, e da cui risulti che si trovano in attività di servizio: tale attestazione dovrà indicare, tra l'altro, anche la data di nascita dell'interessato.

Art. 11.

Le borse sono conferite con decreto del Presidente del CNR.

Nel perentorio termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con la quale sarà data loro notizia del formale conferimento della borsa, gli assegnatari dovranno far pervenire al CNR, a pena di decadenza, dichiarazione di accettare, sensa riserve, la borsa medesima alle condizioni tutte loro comunicate. Con detta dichiarazione gli assegnatari dovranno inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la loro personale responsabilità, che non usufruiranno, durante tutto il periodo di godimento della borsa del CNR, di altre borse di studio, nè di altri analoghi assegni o sovvenzioni.

Il premio finale previsto dall'art. 2, comma quinto, sarà attribuito con provvedimento del Presidente del CNR, su dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio presso il quale la borsa sarà stata usufruita, da cui risulti che l'assegnatario abbia ininterrottamente e lodevolmente svolto l'attività di ricerca in programma, per l'intera durata della borsa.

Art. 12.

La data di presentazione o di arrivo al CNR delle domande di ammissione ai concorsi e dei relativi titoli e documenti, nonchè dei certificati ed atti previsti dai precedenti articoli 10 e 11, è accertata, a tutti gli effetti, dal bollo di archivio.

Art. 13.

Il periodo di godimento delle singole borse decorrerà dalla data in cui l'assegnatario avrà effettivamente iniziato, presso l'istituto o laboratorio a cui sarà stato destinato, le ricerche in programma.

L'assegnatario dovrà dare inizio a tali ricerche entro il termine che gli sarà fissato dal CNR e comunque non oltre il 31 dicembre 1963 e dovrà quindi continuarle regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata della borsa.

Coloro che non ottemperino alle disposizioni di cui al precedente comma, o che si rendano comunque responsabili di altra grave mancanza, saranno dichiarati decaduti dalla borsa.

Sarà altresì dichiarato decaduto dalla borsa l'assegnatario che non dia prova di possedere sufficiente attitudine a svolgere i compiti di ricerca cui è tenuto.

Art. 14.

Il pagamento delle borse è effettuato in rate anticipate. Il numero delle rate, l'importo e le modalità di pagamento di ciascuna di esse sono stabiliti dal CNR all'atto dell'assegnazione delle singole borse.

Coloro che siano incorsi nella dichiarazione di decadenza prevista dall'art. 13 saranno tenuti a restituire il rateo della borsa inerente al periodo successivo alla data di decorrenza del relativo provvedimento.

Art. 15.

Entro congruo termine dalla scadenza della borsa, l'assegnatario dovrà trasmettere al CNR una particolareggiata relazione sulle ricerche compiute. La relazione dovrà essere corredata di una dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio frequentato dall'interessato, contenente l'esatta indicazione del periodo complessivo durante il quale egli avrà atteso alle ricerche anzidette.

Ove i risultati delle ricerche siano stati oggetto di una memoria, l'assegnatario, oltre la relazione, dovrà trasmettere al CNR anche copia della memoria.

Art. 16.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati e della attestazione indicati nell'art. 10, commi primo e terzo.

Gli altri certificati e i titoli saranno restituiti immediatamente a coloro ai quali siano state conferite le borse; a tutti gli altri concorrenti saranno restituiti solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Roma, addì 16 luglio 1962

Il presidente: G. POLVANI

(4626)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Bando di concorso a centootto borse per studi e ricerche nel campo delle scienze esatte, sperimentali e tecniche, offerte dalla N.A.T.O. per il 1962-63.

1) Il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Consiglio nazionale delle ricerche, bandisce i concorsi, per titoli, a centootto borse di studio, messe a disposizione di giovani ricercatori italiani dall'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (NATO) per il 1962-63, nell'intento di incoraggiare gli studi e le ricerche nel campo scientifico e di promuovere una più stretta collaborazione tra gli scienziati dei Paesi della Comunità Atlantica.

2) Le predette borse sono destinate a studi e ricerche da compiersi presso istituti o laboratori esteri, nel campo delle discipline attinenti alle scienze esatte, sperimentali e tecniche, e sono ripartite fra i vari gruppi di discipline nel modo che segue:

a) per la matematica .	borse n. 5
b) per la fisica	» » 12
c) per la chimica . .	» » 19
d) per l'ingegneria .	» » 8
e) per la biologia	» » 23
f) per la medicina	» » 17
g) per l'agricoltura e la zootecnia	» » 13
h) per la geografia, la geologia e la mineralogia	» » 11

I concorsi sono indetti separatamente per ciascuno dei gruppi di discipline sopraelencati.

Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio, nè con altri analoghi assegni o sovvenzioni.

3) *Durata delle borse.*

La durata delle borse sarà determinata dalla Commissione giudicatrice in relazione al programma di studi e ricerche proposto dal candidato: essa non potrà comunque essere superiore a 12 mesi. La stessa Commissione stabilirà altresì l'istituto o il laboratorio presso il quale il candidato dovrà compiere gli studi e le ricerche programmati.

4) *Entità delle borse.*

L'ammontare di ogni borsa sarà stabilito dal Consiglio nazionale delle ricerche a suo discrezionale e insindacabile giudizio e comprenderà, oltre alle spese di viaggio, un assegno mensile per l'intera durata della borsa, che dovrà intendersi concesso a copertura sia delle spese di soggiorno, sia di qualunque altra eventuale spesa inerente al godimento della borsa stessa.

L'importo dell'assegno mensile varierà da un minimo di L. 180.000 ad un massimo di L. 250.000 nette, secondo il Paese di destinazione e l'anzianità di laurea dell'assegnatario: l'importo massimo potrà essere attribuito soltanto a coloro che, alla data di scadenza del presente bando, abbiano maturato un'anzianità di laurea di oltre cinque anni e debbano usufruire della borsa in Paesi d'oltre Atlantico.

Agli assegnatari che abbiano ininterrottamente e lodevolmente usufruito della borsa per l'intera sua durata, sarà inoltre corrisposto una tantum un premio finale di L. 230.000 o di L. 140.000 nette, secondo che il borsista abbia maturato o no, alla data di scadenza del presente bando, un'anzianità di laurea di oltre cinque anni.

I borsisti non godranno di alcuna forma di assicurazione, nè da parte della NATO, nè da parte del Ministero degli affari esteri, nè da parte del Consiglio nazionale delle ricerche. E' pertanto consigliabile che essi provvedano ad assicurarsi personalmente contro ogni eventuale rischio.

5) *Condizioni e formalità per la partecipazione ai concorsi.*

Possono prendere parte ai concorsi i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in una Università o Istituto superiore italiano.

Non possono tuttavia parteciparvi i professori universitari di ruolo, nè coloro che appartengano a categorie di personale equiparate ai professori universitari di ruolo, nè infine coloro che partecipino ai concorsi che saranno prossimamente indetti dal Consiglio nazionale delle ricerche per l'assegnazione di 138 borse da usufruirsi presso istituti o laboratori nazionali.

Non è consentito di partecipare a più di due dei concorsi indicati al paragrafo 2.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta legale da lire 100 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere presentate o fatte pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche Segreteria generale, in Roma, piazzale delle Scienze n. 7, entro il perentorio termine del 15 ottobre 1962.

Nella domanda (possibilmente dattiloscritta) l'aspirante deve indicare con chiarezza e precisione:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita;

b) residenza;

c) a quale dei concorsi indicati al paragrafo 2 intenda partecipare;

d) per quali studi e ricerche si propone di utilizzare la borsa e per quale durata;

e) l'istituto o il laboratorio nel quale preferirebbe compiere gli studi e le ricerche;

f) le lingue straniere che conosce sufficientemente per poter usufruire utilmente della borsa;

g) l'indirizzo a cui desidera che gli siano fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la sua personale responsabilità:

h) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

i) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda dev'essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede: per i dipendenti dello Stato o di Enti pubblici, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di laurea dell'aspirante, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea e la data di quest'ultimo esame;

2) almeno un lavoro, a stampa o dattiloscritto, in tre copie, al quale l'aspirante potrà aggiungere qualsiasi altro titolo che ritenga utile presentare nel proprio interesse;

3) programma particolareggiato, in quattro copie, degli studi e delle ricerche per i quali l'aspirante ha chiesto di utilizzare la borsa;

4) curriculum, in quattro copie, degli studi compiuti;

5) elenco, in quattro copie, di tutti i documenti e titoli presentati.

Il certificato di laurea e gli altri certificati eventualmente presentati al concorso dovranno essere in regola con le disposizioni della legge sul bollo.

Le copie dei lavori, a stampa o dattiloscritti, e quelle del programma di studi e ricerche, del curriculum e dell'elenco dei documenti e titoli dovranno pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche ordinate in tre distinte serie, ciascuna delle quali comprenderà una copia di tutti i lavori presentati, una copia del programma, una del curriculum e una dello elenco: la quarta copia del programma, del curriculum dell'elenco andrà unita alla domanda.

Le copie dei lavori potranno essere inviate in pacco separato dal piego contenente la domanda, il certificato di laurea e gli altri eventuali certificati: il pacco dovrà portare, tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno, l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del candidato e del concorso al quale egli intende partecipare.

Non si terrà conto delle domande, dei titoli e dei documenti presentati o pervenuti dopo il termine di cui al quarto comma del presente paragrafo, anche se spediti in tempo utile, nè si terrà conto delle domande che, alla scadenza di tale termine, risultassero sfornite della prescritta documentazione, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e i documenti già presentati, ancorchè si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori stampati. La data di presentazione o di arrivo al Consiglio nazionale delle ricerche delle domande e dei relativi titoli e documenti è accertata, a tutti gli effetti, dal bollo di archivio.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi dovranno presentare domanda separata per ciascuno di essi. Una soltanto delle due domande dovrà essere corredata della prescritta documentazione; nell'altra l'aspirante potrà limitarsi a far riferimento ai documenti allegati alla prima.

Analogamente coloro che partecipano anche ai concorsi a 15 borse di studio per l'estero, che saranno prossimamente indetti dal Consiglio nazionale delle ricerche, potranno limitarsi a far riferimento alla documentazione presentata a detti concorsi.

6) *Commissioni giudicatrici Svolgimento dei concorsi.*

Ciascun concorso sarà giudicato da una Commissione nominata dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e composta di non più di sette membri.

Nel suo giudizio la Commissione terrà conto non soltanto dell'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, ma anche del programma da loro presentato e della loro preparazione nel capo specifico delle ricerche previste dal programma stesso.

Al termine dei suoi lavori la Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio su ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti: sono compresi nella graduatoria, per ordine di merito, determinato dal voto a ciascun attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore agli otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone. E' esclusa ogni designazione *ex aequo*.

Nei riguardi dei candidati non compresi nella graduatoria, la relazione contiene soltanto il giudizio espresso dalla Commissione, senza indicazione del voto attribuito.

Il giudizio di merito delle Commissioni è insindacabile.

La graduatoria dei vincitori è costituita dai candidati che risultino compresi, entro il limite del numero delle borse messe a concorso, nella graduatoria di cui al quarto comma del presente paragrafo, secondo l'ordine di questa.

Nelle ipotesi previste nei due ultimi commi del paragrafo 5, ove il candidato risulti vincitore di più di un concorso, spetterà alla Commissione giudicatrice — o al Consiglio nazionale delle ricerche, ove si tratti di concorsi giudicati da Commissioni diverse — di stabilire quale borsa debba essergli attribuita.

Le borse che restino disponibili per rinunzia o decadenza dei vincitori, o per altro motivo, potranno essere assegnate ai successivi graduati idonei, secondo l'ordine di classifica.

7) *Comunicazioni relative ai risultati del concorso.*

Il Consiglio nazionale delle ricerche provvederà a notificare a ciascun concorrente l'esito del concorso, comunicandogli se sia stato o no classificato fra i candidati giudicati meritevoli delle borse e, in caso affermativo, il posto che occupa nella relativa graduatoria e la votazione riportata.

I candidati classificati nella graduatoria dei vincitori e quelli eventualmente chiamati a subentrare ai vincitori ai sensi dell'ultimo comma del paragrafo 6, entro il trentesimo giorno successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, dovranno far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, sotto pena di decadenza, i seguenti certificati:

1) il certificato di nascita;
2) il certificato di cittadinanza italiana;
3) il certificato di buona condotta;
4) il certificato generale del casellario giudiziario.

I certificati debbono essere redatti sulla prescritta carta legale; quelli di cui ai numeri 2), 3) e 4) debbono inoltre essere di data non anteriore a tre mesi dalla data stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Coloro che siano dipendenti di ruolo di Amministrazione dello Stato potranno presentare, in luogo dei certificati medesimi, un attestazione in carta legale, rilasciata dall'autorità dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi dalla data stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, e da cui risulti che si trovino in attività di servizio tale attestazione dovrà indicare, tra l'altro, anche la data di nascita dell'interessato.

Le disposizioni dei precedenti tre commi non si applicano al personale appartenente ai ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche.

8) *Assegnazione delle borse.*

Le borse sono conferite con provvedimento del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Nel perentorio termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con la quale sarà data loro notizia del formale conferimento della borsa, gli assegnatari dovranno far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, a pena di decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa medesima alle condizioni tutte loro comunicate. Con detta dichiarazione gli assegnatari dovranno inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la loro personale responsabilità, che non usufruiranno, durante tutto il periodo di godimento della borsa NATO, di altre borse di studio, nè di altri analoghi assegni o sovvenzioni.

Il premio finale previsto dal paragrafo 4, comma terzo, sarà attribuito con provvedimento del presidente del CNR su dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio presso il quale la borsa sarà stata usufruita, da cui risulti che l'assegnatario abbia ininterrottamente e lodevolmente svolto l'attività di ricerca in programma, per l'intera durata della borsa.

9) *Disposizioni concernenti il godimento delle borse di studio e gli obblighi del borsista.*

Il periodo di godimento delle singole borse decorrerà dalla data in cui l'assegnatario avrà effettivamente iniziato, presso l'istituto o laboratorio cui sarà stato destinato, gli studi e le ricerche in programma.

Il titolare della borsa dovrà dare inizio agli studi e alle ricerche in programma entro il termine che gli sarà fissato dal Consiglio nazionale delle ricerche e comunque non oltre il 31 dicembre 1963 e dovrà quindi continuarli regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata della borsa, pena la decadenza dalle sovvenzioni.

L'importo della borsa sarà corrisposto dal Consiglio nazionale delle ricerche in rate anticipate: la prima al momento della partenza del borsista e le successive su presentazione di documenti comprovanti che gli studi prescelti proseguono regolarmente.

Entro congruo termine dalla scadenza della borsa, l'assegnatario dovrà trasmettere al Consiglio nazionale delle ricerche una particolareggiata relazione sugli studi e le ricerche compiuti. La relazione dovrà essere corredata di una dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio frequentato dall'interessato, contenente l'esatta indicazione del periodo complessivo durante il quale egli avrà atteso agli studi e ricerche anzidetti.

Ove i risultati tratti dal borsista siano stati oggetto di una memoria, l'assegnatario, oltre la relazione, dovrà trasmettere al CNR anche copia della memoria.

10) *Restituzione dei titoli e documenti.*

I titoli e i certificati presentati a corredo delle domande di ammissione ai concorsi saranno restituiti immediatamente a coloro cui siano state conferite le borse; a tutti gli altri concorrenti saranno restituiti solo dopo scaduto il 180° giorno della comunicazione dell'esito del concorso.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati e dell'attestazione indicati nel paragrafo 7.

Roma, addì 12 luglio 1962

Il direttore generale: G. DEL BALZO

(4627)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riapertura dei termini per i concorsi a posti di segretario generale di 1ª classe vacanti nei comuni di: Alessandria, Ascoli Piceno, Benevento, Caltanissetta, Cremona, Lecce, Livorno, Ravenna, Reggio Emilia, Teramo, Trento, Vicenza della classe prima; di Torino, avente popolazione superiore ai 250.000 abitanti; nei comuni di: Altamura (Bari), Bisceglie (Bari), Campobasso, Canosa di Puglia (Bari), Corato (Bari), Città di Castello (Perugia), Frosinone, Gubbio (Perugia), Matera, Piombino (Livorno), San Severo (Foggia), Trani (Bari), della classe seconda; delle provincie di: Alessandria, Ancona, Brescia, Cremona, Ferrara, L'Aquila, La Spezia, Mantova, Padova, Pistoia, Reggio Emilia, Rovigo, Siracusa, Siena, Teramo, Varese della classe prima; delle provincie il cui comune capoluogo ha popolazione superiore ai 250.000 abitanti: Messina e Palermo; delle provincie di: Macerata e Sondrio della classe seconda.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i propri decreti con i quali sono stati indetti i concorsi per la nomina dei segretari generali titolari dei posti vacanti nei comuni di: Torino, Trento, Ascoli Piceno, Vicenza, Reggio Emilia, Cremona, Alessandria, Caltanissetta, Benevento, Ravenna, Lecce, Livorno, Adria (Rovigo), Corato (Bari), Canosa di Puglia (Bari), Altamura (Bari), Bisceglie (Bari), Città di Castello (Perugia), Campobasso, Frosinone, Teramo, Gubbio (Perugia), Piombino (Livorno), Matera, Trani (Bari) e San Severo (Foggia) e nelle provincie di: Varese, Brescia, Ancona, Mantova, Teramo, Ferrara, La Spezia, Pistoia, Siena, L'Aquila,

Alessandria, Rovigo, Siracura, Reggio Emilia, Messina, Palermo, Padova, Cremona, Macerata e Sondrio e considerato che i concorsi stessi non sono stati espletati;

Visto l'art. 46 della legge 8 giugno 1962, n. 604, con il quale viene prescritta la riapertupra dei termini dei concorsi a posti di segretario comunale generale e di segretario provinciale banditi e non espletati alla data di entrata in vigore della legge stessa;

Considerato, altresì, che, avendo il comune di Adria (Rovigo), alla data del 31 dicembre 1960, una popolazione di 27.005 abitanti, esso viene compreso tra i Comuni della classe 3ª, ai sensi dell'art. 1 della legge sopraindicata e che, in conseguenza, si rende necessario revocare il concorso per la nomina del titolare di quella segreteria;

Considerato, inoltre, che, avendo il comune di Teramo, alla data del 31 dicembre 1960, popolazione superiore ai 40.000 abitanti, esso viene compreso tra i Comuni della classe 1ª, in quanto capoluogo di provincia e si rende necessario, quindi, prescrivere, per l'ammissione al concorso per la nomina del titolare di quella segreteria generale, il possesso dei requisiti previsti per la nomina a segretario generale di 1ª classe;

Considerato, infine, che, avendo i Comuni capoluoghi delle provincie di Messina e di Palermo, alla data del 31 dicembre 1960, popolazione superiore ai 250.000 abitanti, si rende necessario prescrivere, per l'ammissione ai concorsi per la nomina dei segretari generali titolari di quelle segreterie provinciali il possesso dei requisiti previsti dall'art. 23 della legge sopraindicata;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il concorso per la nomina del titolare della segreteria del comune di Adria (Rovigo).

Art. 2.

Sono riaperti i termini per la partecipazione ai concorsi per la normina dei titolari delle segreterie generali dei seguenti Comuni della classe 1ª:

Alessandria, Ascoli Piceno, Benevento, Caltanissetta, Cremona, Lecce, Livorno, Ravenna, Reggio Emilia, Teramo, Trento e Vicenza;

di Torino, avente popolazione superiore ai 250.000 abitanti;

delle seguenti Provincie della classe 1ª:

Alessandria, Ancona, Brescia, Cremona, Ferrara, L'Aquila, La Spezia, Mantova, Padova, Pistoia, Reggio Emilia, Rovigo, Siracusa, Siena, Teramo e Varese;

delle seguenti Provincie il cui Comune capoluogo ha popolazione superiore ai 250.000 abitanti Messina e Palermo;

dei seguenti Comuni della classe 2ª

Altamura (Bari), Bisceglie (Bari), Campobasso, Canosa di Puglia (Bari), Corato (Bari), Città di Castello (Perugia), Frosinone, Gubbio (Perugia), Matera, Piombino (Livorno), San Severo (Foggia) e Trani (Bari),

delle seguenti Provincie della classe 2ª: Macerata e Sondrio;

Art. 3.

Fatti salvi i diritti di coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1962, n. 604, avevano già presentato domanda di partecipazione ai predetti concorsi e che hanno facoltà di integrare la domanda stessa con altro titolo di merito, sono ammessi a concorrere:

A) i segretari comunali;

B) i segretari provinciali;

C) i vice segretari comunali e provinciali, ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

D) i capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Provincie (per i soli posti di segretario generale di 2ª classe);

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalla legge sopraindicata.

Art. 4.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) entro il 20 settembre 1962 la domanda, redatta su carta da bollo da L. 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille) quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 5.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in duplice esemplare.

Nella domanda, i candidati di cui alle lettere *C*) e *D*) dell'art. 3 debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alle lettere *C*) e *D*) da notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso i candidati di cui alle lettere *C*) e *D*) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autentica notarile, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione.

Art. 6.

I candidati di cui alle suddette lettere *C*) e *D*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Roma, addì 23 luglio 1962

p. *Il Ministro*: BISORI

(4542)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 1° febbraio 1961, n. 3231, con il quale venne indetto il concorso pubblico per il conferimento di condotte ostetriche vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 5039 del 26 settembre 1961, concernente la costituzione della Commissione giudicatrice del concorso;

Constatata la regolarità delle operazioni espletate da detta Commissione;

Vista la graduatoria generale di merito delle candidate risultate idonee;

Visti l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso, di cui in premessa:

1.	Odomaro Maria Piera	punti 56,55
2.	Borro Anna Maria	» 52,875
3.	De Maria Maddalena	» 51,80
4.	Bosco Ermanna	» 51,45
5.	Scansetti Teresa	» 50,10
6.	Molinaro Cladis	» 49 —
7.	Racca Clara	» 48,65
8.	Vittone Francesca	» 47,60
9.	Bono Giuseppina	» 47,125
10.	Setragno Carla	» 45,70
11.	Sacchero Teresa	» 45,60
12.	Acquadro Mary	» 45,30
13.	Cazzolla Giuseppina	» 45 —
14.	Marchiori Elda, orfana di guerra	» 44,50
15.	Andreone Luigina	» 44,50
16.	Bernardon Guglielmina	» 44 —
17.	Sarasso Carla	» 43,925
18.	Torchio Lidia	» 43,475
19.	Barbero Caterina	» 43,40
20.	Regalli Ines	» 43 —
21.	Averoldi Maria	» 42,90
22.	Dania Carla	» 42,65
23.	Castello Giovanna	» 42,50
24.	Sedino Rosa	» 42,30
25.	Mazzini Giovanna	» 42 —
26.	Fontana Teresina	» 41,30
27.	Cominone Nives	» 40,90
28.	Alcioni Rosanna	» 40,60
29.	Bertozzi Giovanna	» 40 —
30.	Iotti Mirella	punti 39,95
31.	Baisi Nella	» 38,65
32.	Perico Maria Teresa	» 38,50
33.	De Gaspari Maria Antonietta	» 38 —
34.	Benini Malvina	» 37,60
35.	Oddone Adriana	» 37 —
36.	Tassi Luciana	» 36,40

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 14 luglio 1962

Il medico provinciale: BALZAR

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5448 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso per condotte ostetriche vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1960;

Viste le domande delle candidate da cui risultano le sedi indicate in ordine di preferenza;

Visti l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Odomaro Maria Piera: Salussola;
2) Borro Anna Maria: Tronzano;
3) De Maria Maddalena: Prarolo;
4) Bosco Ermanna: Moncrivello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 14 luglio 1962

Il medico provinciale: BALZAR

(4369)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.